



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

*RIAPERTURA DEI TERMINI
ANALISI COSTI - BENEFICI*

4 DICEMBRE 2024 / H. 15:00 - 18:00
Sala Covegni ODCEC DI NAPOLI NORD
Via Diaz, 89 - Aversa (CE)

Registrazione Partecipanti ore 14:30 - 15:00

Saluti introduttivi
FRANCESCO MATACENA
Presidente ODCEC Napoli Nord

ANGELO CAPONE
Consigliere Segretario ODCEC Napoli Nord

Inizio Lavori 15:15 - 17:30

Introduzione
GIULIA FREZZA
Consigliere ODCEC Napoli Nord con delega alla fiscalità

Relatore
Dott. VITO DULCAMARE
Professionista in Bari

Sessione finale 17:30 - 18:00

Question time a cura di
TINA BOVE
Consigliere ODCEC Napoli Nord con delega alla fiscalità

*La partecipazione all'evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi
validi per la FPC per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Riapertura dei termini
Regime di ravvedimento
Analisi costi-benefici

a cura di VITO DULCAMARE 04/12/2024

RIFORMA FISCALE ANNI 70

INTRODUCE UNA SORTE DI PATTO TRA

CONTRIBUENTI



**SI OBBLIGANO
ALLA TENUTA DELLA
CONTABILITA'**

**AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA**



**ESERCITA I POTERI DI
ACCERTAMENTO
IN PRESENZA
DI DETERMINATI PRESUPPOSTI**

ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE/IVA SOGGETTI OBBLIGATI ALLA CONTABILITA'

ANALITICO

**ANALITICO
PRESUNTIVO**

INDUTTIVO

**LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO DISCENDONO DAL
PARTICOLARE SISTEMA DI
RILEVANZA
DECRESCENTE DELL'ONERE DELLA PROVA**

ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE/IVA SOGGETTI OBBLIGATI ALLA CONTABILITA'

PROBLEMI	SOLUZIONI
<ul style="list-style-type: none">• PERSISTENTE EVASIONE• ELEVATO NUMERO DI CONTRIBUENTI• INSUFFICIENTE PERSONALE DESTINATO ALLE VERIFICHE• INCERTEZZA DELLA TASSAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE IMPRESE E NEL BILANCIO DELLO STATO	<p style="text-align: center;"><u>1° FASE</u> OBBLIGHI STRUMENTALI (DDT/REGISTRATORE CASSA/ECC.)</p> <p style="text-align: center;"><u>2° FASE</u> STRUMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEI RICAVI (COEFF./PARAMETRI/STUDI/ISA)</p> <p style="text-align: center;"><u>3° FASE</u> SISTEMI DI CONCORDATO PREVENTIVO SULLA TASSAZIONE</p>

PRECEDENTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

ART. 6 LEGGE 289/2002	ART. 3 CO 1 LETT. E) N.3 LEGGE 80/2003	ART. 33 D.L. 269/2003	ART. 1 CO 387/398 LEGGE 311/2004
CONCORDATO TRIENNALE	CONCORDATO TRIENNALE	CONCORDATO BIENNALE	PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA
MAI ATTUATO	LEGGE DELEGA NON ATTUATA	PERIODI 2003 2004	MAI ATTUATA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI CONCORDATO

ART. 17 CO 1 LETT. G) N. 2 LEGGE 111/2023

DELEGA AL GOVERNO

ARTT. 6/41 D.LGS. 13/2024

REGOLAMENTAZIONE CPB

DECRETO 14/06/2024

METODOLOGIA RELATIVA AL CPB

DECRETO 15/07/2024

**METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER FORMULARE LE PROPOSTE
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE COMPORTANO LA CESSAZIONE
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE COMPORTANO L'ADEGUAMENTO**

DECRETO 15/07/2024

METODOLOGIA RELATIVA AL CPB PER SOGGETTI IN FORFAIT

ART. 4 D.LGS. 108/2024

CORRETTIVO CPM

ART. 1 DECRETO LEGGE 167/2024

RIAPERTURA TERMINI ACCESSO AL CONCORDATO

LEGGE DELEGA

ART. 17 CO 1 LETT G) N. 2 LEGGE 111/2023

2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, **di eventuali maggiori o minori redditi imponibili** rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) la **decadenza dal concordato** nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entita';

CHIARIMENTI CONCORDATO

CIRC. 17/09/2024 N. 18/E PRIMI CHIARIMENTI

RIS. 19/0/2024 N. 48/E CODICI TRIBUTI IMPOSTA SOST.

TELEFISCO 19/09/2024

FAQ AGGIORNATE AL 28/10/2024

+

**APPROVAZIONE MODELLI DICHIARAZIONE PER 2023
(QUADRO LM)**

+

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISA

RIAPERTURA TERMINE

DL 14.11.2024 n. 167

Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze - (G.U. 14.11.2024 n. 267)

TESTO IN VIGORE Versione in vigore dal 14.11.2024

Art. 1 - Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. = **REGIME DI RAVVEDIMENTO**

SITUAZIONE AD OGGI

PRIMA APPLICAZIONE ISTITUTO CONCORDATO	A REGIME
ENTRO 31/10/2024 PER SOGGETTI ISA E SOGGETTI FORFAIT (QUESTI SOLO PER 2024 IN VIA SPERIMENTALE)	ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ESEMPIO ENTRO 30/09/2025 PER CHI ACCEDE PER I PERIODI 2025/2026 (NON AVENDO APPLICATO CONCORDATO PER 2024)
ENTRO 12/12/2024 SOLO PER SOGGETTI ISA CHE HANNO TRASMESSO DICHIARAZIONE ENTRO 31/10/2024 E NON HANNO ADERITO AL CONCORDATO	

CONCORDATO A REGIME

**I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO
2024/2025**

POTRANNO ADERIRE PER

2025/2026

O

2026/2027 ?

FAQ N. 9 DEL 25/10/2024

DAL 2025/2026

SOGGETTI AMMESSI

**SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI
CHE SIANO
TITOLARI DI REDDITO
DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO**

**CHE SVOLGONO ATTIVITA'
NEL TERRITORIO DELLO STATO
(ANCHE STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA DI NON RESIDENTE)**

**ALLE CONDIZIONI E MODALITA'
PREVISTE NELLA DISCIPLINA**

SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI

**CONTRIBUENTI CHE
APPLICANO
INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITA' FISCALE
(CIRCA 4 MILIONI DI SOGGETTI
DI CUI 2,4 NON CONGRUI)**

**A PRESCINDERE DAL
PUNTEGGIO ISA**

(IN VIA SPERIMENTALE PER 2024)

CONTRIBUENTI FORFETARI

**(CHE HANNO INIZIATO
ALMENO NEL 2022**

=

**devono avere un anno intero
di attivita'**

**(NON POSSONO FRUIRE DELLA
RIAPERTURA 1L 12/12/2024)**

SOGGETTI AMMESSI

**SONO AMMESSI ANCHE I SOGGETTI IN TRASPARENZA
ARTT. 5/115/116 TUIR
(ANCHE SE 2023 NON IN TRASPARENZA PER SOC. CAP.)**

**IL REDDITO CONCORDATO VIENE ATTRIBUITO AI
COLLABORATORI/SOCI/PARTICIPANTI**

N.B.

**PER REGIME OPZIONALE DI TRASPARENZA
NON E' RICHIESTA L'ACCETTAZIONE FORMALE DEL CONCORDATO
DA PARTE DEI SOCI**

**TUTTAVIA
MASSIMA ACCORTEZZA PER LIMITARE CONTESTAZIONI
DA PARTE DEI SOCI**

CONCORDATO CON OPZIONE PER TRASPARENZA

**E' POSSIBILE,
CON ACCESSO AL CONCORDATO,
OPTARE PER REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
EX ART. 116 TUIR ?**

SI

FAQ N. 4 DEL 25/10/2025

**IL PASSAGGIO AL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
E VICEVERSA
NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE/CESSAZIONE**

SRL: OPZIONE PER TRASPARENZA PER 2024

REDDITO 2023	100
REDDITO CONCORDATO 2024	140
REDDITO EFFETTIVO 2024	200
SE IN REGIME IRES	SE OPTA PER TRASPARENZA IN REDDITI 2024
SI TASSA IL REDDITO DI 140 APPLICANDO SOSTITUTIVA SU 40	SOCIETA' NON TASSA NULLA
IN CASO DI DISTRIBUZIONE RITENUTA 26% SU 200	I SOCI DICHIARANO 140 APPLICANDO SOSTITUTIVA SU 40
	POSSIBILE DISTRIBUZIONE DI 200 SENZA RITENUTA

SOGGETTI IN CONSOLIDATO FISCALE

**E' POSSIBILE ACCEDERE AL CONCORDATO
PER UNA SOCIETA' CHE RIENTRA
NEL CONSOLIDATO FISCALE ?**

SI

FAQ N. 4 DEL 15/10/2025

**NON E'PREVISTA ALCUNA CAUSA DI ESCLUSIONE
REDDITI E ACCONTI SONO DETERMINATI
IN BASE ALLE REGOLE ORDINARIE**

SOGGETTI AMMESSI

ATTENZIONE

**LA NORMA PARLA DI
SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA**

1°

**LA CONCRETA APPLICAZIONE DEGLI ISA
NON CONSENTE DI ACCEDERE A TUTTI I SOGGETTI
CON CAUSE DI ESCLUSIONE
(ESEMPIO: INIZIO ATTIVITA' NEL 2023)**

2°

**L'APPLICAZIONE DEGLI ISA DEVE RIGUARDARE IL PERIODO 2023
(PERIODO ANTECEDENTE APPLICAZIONE CONCORDATO)**

SE NON SI ADERISCE ORA, POSSIBILE CON 2024 PER 2025/2026

SOGGETTI MULTIATTIVITA' CON ISA DIFFERENTI

ATTIVITA' NON PREVALENTE < AL 30% DEL TOTALE

OBBLIGATI AGLI ISA

PRESENTANO MODELLO

SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA

AMMESSI AL CONCORDATO

ATTIVITA' NON PREVALENTE < AL 30% DEL TOTALE

PRESENTANO SOLO MODELLO

NON AMMESSI AL CONCORDATO

(CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.10)

REDDITO IMPRESA + REDDITO LAVORO AUTONOMO

NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.1

SONO NECESSARIE DUE PROPOSTE SEPARATE

POSSIBILE ACCETTAZIONE DI UNA O DI ENTRAMBE

SI DOVREBBE APPLICARE

PROVV. PROT. 205127/2024 IN TEMA DI ISA

IN CASO DI TALI ATTIVITA' CONGIUNTE

LA PREMIALITA' SPETTA SINGOLARMENTE

PER CIASCUNA ATTIVITA'

AL SUPERAMENTO DEL PUNTEGGIO RICHIESTO

SOGGETTO (NO FORFAIT) SENZA ISA

**POSSONO ACCEDERE I SOGGETTI
CHE APPLICANO ISA**

**GLI ISA SONO PREDISPOSTI PER
REDDITI D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO**

**STP (CON REDDITO D'IMPRESA) TRA PROFESSIONISTI
PUO' ACCEDERE AL CONCORDATO ?**

FAQ N. 2 DEL 17/10/2024

**OVE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
(LAVORO AUTONOMO MA SOCIETA' CON REDDITO IMPRESA)
NON SIA PRESENTE ISA
NON RISULTA POSSIBILE ACCESSO AL CONCORDATO**

CAUSA ESCLUSIONE ISA DOPO ACCETTAZIONE

ESEMPIO

ANNO 2023 = ISA REGOLARE

ACCESSO AL CONCORDATO PER 2024/2024

ANNO 2024 = CAUSA ESCLUSIONE ISA

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.2

CONCORDATO RIMANE VALIDO

(A MENO CHE NON COSTITUISCA CAUSA DI DECADENZA)

PASSAGGIO CONTABILITA'

ESEMPIO

**ANNO 2023 = CONTABILITA' SEMPLIFICATA
ACCESSO AL CONCORDATO PER 2024/2024
ANNO 2024 = CONTABILITA' ORDINARIA**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.3

CONCORDATO RIMANE VALIDO

**ANCHE IN CASO DI PASSAGGIO
DA CONTABILITA' SEMPLIFICATA A CONTABILITA ORDINARIA
E VICEVERSA
DURANTE I PERIODI IN CONCORDATO**

SOGGETTO FORFAIT 2023
CHE ESCE DAL FORFAIT DAL 2024

**SE IL FORFETARIO 2023
PERCEPISCE NEL 2023 ANCHE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SUPERIORI A 30.000
E' AMMESSO AL CONCORDATO ?**

FAQ N. 1 DEL 15/10/2024

SI

**UNICO PRESUPPOSTO DI AMMISSIONE E'
AVER DICHIARATO IL REDDITO 2023 COME FORFAIT
NEL 2024 NON POTRA' APPLICARE ALIQUOTE DEL FORFAIT
MA PUO' OPTARE PER SOSTITUTIVA
SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO RISPETTO A DICHIARATO**

SOGGETTO FORFAIT
CON PLURI ATTIVITA' CON REDDITIVITA' DIFFERENTI

(SOLO PER ACCESSO ENTRO 31/10/2024)

UNICO QUADRO LM
SEPARATI RIGHI PER CIASCUNA ATTIVITA'

SOFTWARE CALCOLA
REDDITO COMPLESSIVO DA CONCORDATO

SUPERAMENTO LIMITE FORFAIT

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.8

**IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE FORFAIT NEL 2023
SENZA SUPERARE IL LIMITE DI 100.000**

**IL SOGGETTO NON E' AMMESSO AL CONCORDATO
NON AVENDO PRESENTATO ISA PER 2023
(DOVENDO PASSARE ALL'ORDINARIA NEL 2024)**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.10

**SE NEL 2024 SUPERA 100.000 MA NON 150.000
E' COMUNQUE AMMESSO ALLA SOSTITUTIVA**

SOGGETTO MINIMO (VANTAGGIO)

**RIMANE COMUNQUE ESCLUSO DALL'ACCEDERE
AL CONCORDATO**

PER 2024

**IN QUANTO ESCLUSO DALLA DISCIPLINA
E NON CONSIDERATO NELLA RIAPERTURA**

PER 2025 E SEGUENTI

IN QUANTO ESCLUSO DALLA DISCIPLINA

SE NEL 2025 DOVESSE SUPERARE 45.000 (30.000 + 50%)

E

RIENTRARE NEL FORFAIT (FINO A 85.000)

POTREBBE ESSERE AMMESSO

SEMPRE CHE IL CONCORDATO

VENGA ESTESO AL FORFAIT 2025 E SEGUENTI

PRESUPPOSTI

ACCESSO (ART. 10)	CESSAZIONE (ART. 21)	DECADENZA (ART. 22)
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PER 2021//2022/2023		
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €		DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €
CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024		CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024
PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO DEL 2023		PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO
OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO
MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA
	ACCESSO AL REGIME FORFETARIO	NON VARIAZIONE REGIME CONTABILE (ORDINARIO A FORFAITI E VICEVERSA)
	VARIAZIONE ATTIVITA' CON DIFFERENTE ISA O CESSAZIONE ATTIVITA'	
	RICAVI SUPERIORI AL LIMITE ISA MAGGIORATO DEL 50%	REDDITO ACCERTATO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI DICHIARATI NEI PERIODI CONCORDATI E PRECEDENTE
		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CHE MODIFICA IL REDDITO CONCORDATO DI OLTRE 30%
		VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA'
		OMESSO VERSAMENTO SOMME DOVUTE

ART. 10=PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'
(SUFFICIENTE ANCHE UNO SOLO PER ESCLUSIONE)

**INESISTENZA DI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI
PARI O SUPERIORI A 5.000 EURO**

**AVERE PRESENTATO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE PERIODI
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO**

**NON AVERE SUBITO CONDANNA IRREVOCABILE
PER REATI DI TIPO FINANZIARIO
PER VIOLAZIONI COMMESSE NEI TRE ANNI PRECEDENTI**

**NON AVER CONSEGUITO NEL 2023
REDDITI O QUOTE DI REDDITI ESENTI, ESCLUSI,
NON CONCORRENTI ALLA BASE IMPONIBILE PER OLTRE IL 40%**

**NON ESSERE STATO INTERESSATO NEL 2024
DA OPERAZIONE DI FUSIONE, SCISSIONE O CONFERIMENTO
O
DA MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIALE**

CONDIZIONE ESSENZIALE DI AMMISSIBILITA' PER TUTTI

**POSSONO ACCEDERE AL CPB I CONTRIBUENTI CHE
con riferimento al periodo d'imposta precedente
A QUELLO CUI SI RIFERISCE LA PROPOSTA
NON HANNO**

**DEBITI PER TRIBUTI DELL'AGENZIA
PARI O > 5.000 €
COMPRESI INTERESSI E SANZIONI
DI IMPOSTE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA
ENTRATE
(RUOLI + COMUNICAZIONI FORMALI +
AVVISI BONARI)**

**DEBITI PER
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(QUALI ?
DI QUALUNQUE IMPORTO ?
CIRC. 18/E/2024=NON SUPERIORI A 5.000)**

**NON SI CONSIDERANO I DEBITI
RATEIZZATI/SOSPESI E ROTTAMATI
(FINO A DECADENZA DAI RELATIVI BENEFICI)
E QUELLI COMUNQUE PAGATI ENTRO IL TERMINE DI ADESIONE
(31/10/2024 ORA 12/12/2024)
PER RIENTRARE NEL LIMITE**

**DEFINITIVAMENTE ACCERTATI CON SENTENZA IRREVOCABILE
O
CON ATTI IMPOSITIVI NON PIU' SOGGETTI A IMPUGNAZIONE**

AMMONTARE DEI DEBITI

ART. 10 CO 2 D.LGS 13/2024

TRATTA DEI

**DEBITI PER TRIBUTI O DEBITI PREVIDENZIALI
PER UN IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.000 €**

IL LIMITE E' COMPLESSIVO O PER TIPOLOGIA ?

FAQ n. 9 DELL'08/10/2024

COMPLESSIVO

PRESUPPOSTO DEI DEBITI DEFINITIVI

PRIMA APPLICAZIONE

con riferimento al periodo d'imposta precedente

**VUOL SIGNIFICARE CHE IL PRESUPPOSTO
NON DEVE VENIRE A SUSSISTENZA AL 31/12/2023 (CIRC. 18/E/2024)**

**Non rileva il debito divenuto definitivo al data del 31/12/2023
per il quale intervenga un provvedimento di rateazione**

**SE IL CONTRIBUENTE INTENDE RIMUOVERE LA CAUSA OSTATIVA
DEVE FARLO PRIMA DI ACCETTARE LA PROPOSTA
(ENTRO 31/10/2024 ORA ENTRO 12/12/2024)**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.11

IL PRESUPPOSTO VALE SOLO PER LA SOCIETA' NON ANCHE PER I SOCI

SOSPENSIONE DEI DEBITI DEFINITIVI

**NON SI CONSIDERANO I DEBITI
PER I QUALI SONO IN CORSO
PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SOSPENSIONE
(ANCHE SE ANTECEDENTEMENTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA)
SECONDO LE VIGENTI NORME**

CIRC. 18/E/2024 PAR. 2.1.1

Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente

**QUESTIONE
SOSPENSIONE PER CONCORDATO MINORE ?**

VARIAZIONE DAI DEBITI DEFINITIVI

**SI DECADE DAL CONCORDATO SE
vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2:**

**ESISTENZA DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI SCADUTI
DI IMPORTO PARI/SUPERIORE A 5.000**

CIRC. 18/E/2024 NOTA 37

- Al riguardo, stante il tenore letterale della norma, si ritiene non rilevino gli eventuali debiti non presenti a seguito della verifica della situazione debitoria effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.

=

IN PRATICA

**I DEBITI POSSONO AUMENTARE ANCHE OLTRE 5.000
A CONDIZIONE CHE L'AUMENTO
SIA RELATIVO A DEBITI DIVERSI DA QUELLI AL 31/12/2023**

- **Limite dei debiti scaduti**
- **Il rispetto dei 5.000 euro di debiti tributari e/o previdenziali scaduti al 31 dicembre 2023 deve essere sempre mantenuto anche dopo l'accettazione del concordato preventivo biennale ?**
- L'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 impone di verificare il limite dei debiti scaduti *“con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”*.
- La circolare n. 18/E/2024, al paragrafo 2.1.1 ha precisato che, se il contribuente intende accedere al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la verifica va fatta alla del 31 dicembre 2023, cioè alla data di chiusura del periodo precedente; ove a tale data risultasse il superamento del limite, per accedere comunque al concordato, il soggetto deve rifare la verifica alla data di accettazione della proposta, potendo, nel periodo trascorso, avere effettuato pagamenti in misura tale da far rientrare il debito nel limite.
- Il successivo art. 22 prevede la decadenza dal concordato preventivo biennale quando vengano meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato, tra le quali anche la mancanza di debiti scaduti per importo almeno pari a 5.000 euro.
- Esempio 1:
- al 31 dicembre 2023 il soggetto ha debito per un importo complessivo di euro 100.000 non scaduti in quanto oggetto di rateazioni non ancora decadute,
- il soggetto accede al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025,
- nel corso del 2025 vengono dichiarate decadute le rateazioni per omesso versamento di un numero di rate tali da comportare la decadenza,
- l'importo dei debiti scaduti ammonta a 60.000 euro, superiore al limite di euro 5.000,
- il soggetto decade dal concordato preventivo biennale in quanto è venuto meno uno dei presupposti per l'accesso.
- Esempio 2:
- al 31 dicembre 2023 il soggetto ha debito per un importo complessivo di euro 100.000 non scaduti in quanto oggetto di rateazioni non ancora decadute,
- il soggetto accede al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025,
- il soggetto non decade dalla rateazione in quanto effettua regolari pagamenti delle rate alle relative scadenze,
- nel corso del 2025 vengono notificate cartelle di pagamento per euro 20.000, ritenute scadute in quanto il soggetto non provvede a pagare o a rateizzare,
- il soggetto non decade dal concordato preventivo biennale non è venuto meno il presupposto per l'accesso (rispetto del limite di 5.000 euro di debiti scaduti); infatti, nella circolare 18/E/2024, alla nota 37 è detto chiaramente che *“stante il tenore letterale della norma, si ritiene non rilevino gli eventuali debiti non presenti a seguito della verifica della situazione debitoria effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.”*

IN PRATICA

OCCORRE FARE

INVENTARIO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

ALLA DATA DEL 31/12/2023

E

MONITORARE IL TOTALE DI QUELLI SCADUTI

NON RILEVANO DEBITI (ANCHE SE SCADUTI)

INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE

- **Individuazione dei debiti tributari scaduti**
- **Nell'individuazione dei debiti tributari scaduti occorre considerare anche i debiti derivanti dalla rateazione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) scaduti ma senza che sia già intervenuta la notifica della relativa cartella dei pagamenti. ?**
- L'art. 10 del D.Lgs n. 13/2024 impedisce l'accesso al concordato preventivo biennale al soggetto che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione, risulta avere debiti tributari (di competenza dell'Agenzia delle entrate) e debiti previdenziali scaduti di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro, precisando anche che i debiti rilevano **“se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.”**
- Al riguardo, la circolare n. 18E/2024, paragrafo 2.1.1. dopo avere precisato che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, chiarisce anche che *“Nella relazione illustrativa alla norma è infine precisato che per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:*
 - *- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;*
 - *- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*
- *Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.”*
- Nelle note 8/9 e 10 la circolare chiarisce per atti impositivi si intendono:
 - *-“gli avvisi di accertamento;*
 - *- gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;*
 - *- gli atti di recupero dei crediti di imposta;*
 - *- gli avvisi di liquidazione;*
 - *- gli avvisi di rettifica e liquidazione.*
- *Le attività di controllo degli uffici sono sostanzialmente quelle di accertamento ai fini delle imposte dirette ed indirette. e ad attività di liquidazione degli uffici¹⁰*
- *Le attività di liquidazione degli uffici riguardano sostanzialmente quelle relative alle imposte indirette, ad esclusione dell'IVA. “*
- **Alla luce di quanto sopra deve quindi ritenersi che i debiti tributari rappresentati dalla comunicazioni di irregolarità non sono da ricomprendere nel predetto limite di 5.000 euro non rappresentando atti impositivi, né costituendo oggetto di accertamento o liquidazione (nel senso richiamato dalla circolare).**

- **Individuazione limite debiti scaduti nei casi di periodo a cavallo**
- **Nel caso di periodo d'imposta a cavallo (esempio: 1° marzo 2023-28 febbraio 2024), a quale data deve essere verificato il rispetto del limite dei debiti tributari e previdenziali scaduti ?**
- **L'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 impone di verificare il limite dei debiti scaduti *“con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”*.**
- La circolare n. 18/E/2024, al paragrafo 2.1.1 ha precisato che, se il contribuente intende accedere al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la verifica va fatta alla del 31 dicembre 2023, **cioè alla data di chiusura del periodo precedente;** ove a tale data risultasse il superamento del limite, per accedere comunque al concordato, il soggetto deve rifare la verifica prima dell'accettazione della proposta, potendo, nel periodo trascorso, avere effettuato pagamenti in misura tale da far rientrare il debito nel limite.
- **Se i chiarimenti sono relativi al soggetto con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare, non si vede alcuna preclusione a utilizzare gli stessi principi per il soggetto con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, con le seguenti avvertenze:**
 - la data del 31 dicembre 2023 deve essere sostituita con l'ultimo giorno del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023; pertanto, nell'esempio, la verifica deve essere effettuata alla data del 28 febbraio 2024;
 - ove alla data del 28 febbraio 2024, il limite di 5.000 euro risulta superato, una nuova verifica potrà essere effettuata in un momento precedente l'accettazione della proposta, accettazione che sarà possibile solo ove l'ammontare dei debiti scaduti sia rientrato nel limite.

CAUSE DI ESCLUSIONE (PER TUTTI)

(fattispecie...sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità)
**SONO ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
I CONTRIBUENTI**

- **CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN
ALMENO UNO DEI TRE PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI**

FAQ N. 14 DEL 25/10/2024

**LA MANCATA DICHIARAZIONE IRAP IN UNO DEI TRE PERIODI PRECEDENTI
NON RILEVA (2021/2022/2023)**

**COMPORTA LA DECADENZA LA MANCATA DICHIARAZIONE IRAP
DI UNO DEGLI ANNI DI CONCORDATO (2024/2025)**

CAUSE DI ESCLUSIONE (PER TUTTI)

(fattispecie...sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità)

SONO ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

I CONTRIBUENTI

- **CHE HANNO RIPORTATO CONDANNE (IRREVOCABILE) PER REATI TRIBUTARI, FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O DI UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO, COMMESSI NEI TRE PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI QUELLO DELL'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO**

CIRC .18/E/2024

E' EQUIPARATA A CONDANNA LA SENTENZA DI APPLICAZIONE

DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

A CONDIZIONE CHE SIANO APPLICATE PENE ACCESSORIE

(PENA DETENTIVA SUPERIORE A 2 ANNI)

FAQ N. 1 DEL 25/10/2024

SENTENZE IRREVOCABILI

CAUSE DI ESCLUSIONE (solo per soggetti ISA)

**(PER EVITARE DISTORSIONI NEL MECCANISMO APPLICATIVO)
SONO ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

I CONTRIBUENTI CHE HANNO

**CONSEGUITO NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELLA PROPOSTA (=2023)
REDDITI (IMPRESA/LAV. AUTONOMO) ESENTI/ESCLUSI/NON CONCORRENTI
ALLA BASE IMPONIBILE OLTRE IL 40% DEL REDDITO DERIVANTE DA
IMPRESA/LAV. AUTONOMO**

**ART. 11 CO 1 LETT. B-BIS)
redditi o quote di redditi**

FAQ N. 8 DELL'08/10/2024

ZONA FRANCA URBANA

RIMPATRIATI (90%)

TONNAGE TAX

PESCA COSTIERA, INTERNA E LAGUNARE (65%)

CAUSE DI ESCLUSIONE (solo per soggetti ISA)

COMPONENTI OLTRE IL 40% ?

ELEMENTI POSITIVI/NEGATIVI NON CONCORRENTI ?

COOPERATIVE ?

NEGLI ESEMPI DELL'AGENZIA

SI TRATTA DI REDDITI SOLO PARZIALMENTE TASSABILI

NON DOVREBBERO RILEVARE VARIAZIONI IN DIMINUZIONI

ANCHE SE COMPLESSIVAMENTE

SUPERIORI AL 40% DEL REDDITO

CAUSE DI ESCLUSIONE (solo per soggetti ISA)

(per evitare distorsioni nel meccanismo applicativo)

**SONO ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
I CONTRIBUENTI CHE**

- HANNO OPTATO PER IL REGIME FORFETARIO NEL PRIMO ANNO CUI SI RIFERISCE LA PROPOSTA (SOLO PER SOGGETTI CON ISA)**

ESEMPIO

2023 = SEMPLIFICATO

2024 = FORFAIT

**(LA PROPOSTA DI CONCORDATO VARREBBE PER IL 2024/2024
PER IL FORFAIT IL CONCORDATO E' SPERIMENTALE SOLO PER IL 2024)**

FAQ N. 3 DEL 15/10/2024

**IN CASO CONTRARIO (DA FORFAIT 2023 A SEMPLIFICATO NEL 2024)
CONCORDATO AMMESSO**

CAUSE DI ESCLUSIONE (solo per soggetti ISA)

(per evitare distorsioni nel meccanismo applicativo)

**SONO ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
I CONTRIBUENTI**

- **(PER SOCIETA' E ENTI) ESSERE INTERESSATO NEL PRIMO ANNO CUI SI RIFERISCE LA PROPOSTA DA FUSIONE/SCISSIONE/CONFERIMENTO O (PER SOGGETTI ART. 5 TUIR) DA VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIALE**

CHIARIMENTI SU OPERAZIONI STRAORDINARIE

SITUAZIONE	RIFERIMENTO	EFFETTO
TRASFORMAZIONI DELLO STESSO TIPO (TRA SOCIETA' DI PERSONE O TRA SOCIETA' DI CAPITALI)	FAQ. N. 1 DEL 28/10/2024	AMMESSO
CONFERIMENTO IN SOCIETA' DI IMPRESA INDIVIDUALE	FAQ N. 5 DEL 17/10/2024	COSTITUISCE CAUSA DI CESSAZIONE (ANCHE INAMMISSIBILITA' IN QUANTO NON ESISTE MERA PROSECUZIONE E, QUINDI, NIENTE ISA)

CHIARIMENTI SU MODIFICHE COMPAGINE SOCIALE

VALE SOLO PER SOGGETTI IRPEF EX ART. 5 TUIR		
SITUAZIONE	RIFERIMENTO	EFFETTO
IMPRESA FAMILIARE	FAQ N. 10 DELL'8/10/2024	IRRILEVANTE
MODIFICA DELLA SOLA % E NON DEI SOCI	CIRC. 18/E/2024 PAR. 2.4.4	IRRILEVANTE
RECESSO O ESCLUSIONE SOCIO IN SOGGETTI ART. 5	FAQ N. 4 DEL 17/10/2024	RILEVANTE (NO CONCORDATO)
MODIFICA COMPAGINE SOCIALE NEI SOGGETTI IRES	FAQ N. 2 DEL 28/10/2024	IRRILEVANTE
MODIFICA COMPAGINE SOCIALE NEI SOGGETTI IRES IN TRASPARENZA	FAQ N. 3 DEL 17/10/2024	IRRILEVANTE

MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA

ATTENZIONE

UN EMENDAMENTO AL D.L. 155/2024

(DA APPROVARE ENTRO 18/12/2024)

HA MODIFICATO LA NORMA

(PER AMMISSIBILITA'/CESSAZIONE E DECADENZA)

PREVEDENDO CHE LA

MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIETARIA

SI VERIFICA SOLO

IN CASO DI AUMENTO DEL NUMERO DEI SOCI/ASSOCIATI

AUTODICHIARAZIONE

QUADRO P

Concordato
Preventivo
Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>	

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB			,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB			,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024			,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025			,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024			,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025			,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03		FIRMA	<input type="text"/>
-----	--	--	-------	----------------------

IL MODELLO PREVEDE APPOSITE CASELLE PER DICHIARARE POSSESSO DEI REQUISITI E ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE

PROPOSTA

INIZIALMENTE

LA PROPOSTA IN AUMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA
NON POTEVA SUPERARE IL 10% DI QUANTO DICHIARATO

CON MODIFICA DEL 25/01/2024
IL LIMITE DEL 10% NON E' STATO RIPROPOSTO

LA PROPOSTA VALE SOLO AI FINI DELLE II.DD./IRAP
E

NON PRODUCE EFFETTI AI FINI DELL'IVA

RESTANO INVARIATI TUTTI GLI OBBLIGHI CONTABILI DEL CONTRIBUENTE
COMPRESO I MODELLI ISA

LA PROPOSTA VALE PER IL 2024 E 2025

~~SOLO PER I SOGGETTI FORFETARI VALE PER IL 2024 (NO PROROGA)~~



TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA

PRIMA APPLICAZIONE ISTITUTO CONCORDATO	A REGIME
ENTRO 31/10/2024 PER SOGGETTI ISA E SOGGETTI FORFAIT (QUESTI SOLO PER 2024 IN VIA SPERIMENTALE)	ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ESEMPIO ENTRO 30/09/2025 PER CHI ACCEDE PER I PERIODI 2025/2026 (NON AVENDO APPLICATO CONCORDATO PER 2024)
ENTRO 12/12/2024 SOLO PER SOGGETTI ISA CHE HANNO TRASMESSO DICHIARAZIONE ENTRO 31/10/2024 E NON HANNO ADERITO AL CONCORDATO	
<p style="text-align: center;"><u>CIRC. 18/E/2024</u> NON AMMESSA ACCETTAZIONE OLTRE TERMINE = TERMINE PERENTORIO NON E' AMMESSA REMISSIONE IN BONIS</p>	

PROPOSTA

LA PROPOSTA E' ELABORATA DALL'AGENZIA
SULLA BASE DEI DATI DISPONIBILI
NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA
SOFTWARE = IL TUO ISA 2024 CPB

CON UNA METODOLOGIA CHE VALORIZZA

- ANDAMENTI ECONOMICI E DEI MERCATI
- REDDITIVITA' INDIVIDUALI E SETTORIALI ISA

LA PROPOSTA RECUPERA
TUTTI I RICAVI/COMPENSI PER GIUNGERE
AL MASSIMO LIVELLO DI PREMIALITA' ISA

DETERMINAZIONE REDDITO DA PROPOSTA

REDDITO NORMALIZZATO

DATI DI PARTENZA

REDDITO E VALORE PRODUZIONE 2023

DATI INDICATI NEL MODELLO ISA

REDDITO OPERATIVO DEL TRIENNIO PRECEDENTE

DATI ELABORATI DA SOFTWARE

APPLICAZIONE ISA (AFFIDABILITA' MASSIMA)

VALUTAZIONE ANDAMENTO TRIENNIO PRECEDENTE

REDDITO MINIMO DI SETTORE

RIVALUTAZIONE CON PROIEZIONI MACROECONOMICHE

ATTENZIONE

REDDITO PROPOSTO PER 2024 CONSIDERA 50% DELL'ELABORAZIONE

REDDITO PROPOSTO PER 2025 CONSIDERA 100% DELL'ELABORAZIONE

DETERMINAZIONE REDDITO DA PROPOSTA

PER SOGGETTI IN FORFAIT

LA DETERMINAZIONE TIENE CONTO

DEI DATI INDICATI NEL PROSPETTO DEL QUADRO LM

DEI DATI DICHIARATI

**dall'insieme dei contribuenti ISA ritenuti più simili alla
corrispondente platea in regime forfetario**

**NON TENENDO CONTO DEGLI ELEMENTI CHE SI ESCLUDONO
NELLA DETERMINAZIONE ORDINARIA
(PLUSVALENZE/MINUSVALENZE/ECC.)**

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

**IMPEGNA IL CONTRIBUENTE A DICHIARARE
GLI IMPONIBILI CONCORDATI**

**IMPEGNO SI ESTENDE AI SOCI E ASSOCIATI
NEI CASI DI SOGGETTI TRASPARENTI**

(ART. 5, 116/117 TUIR)

**RIMANE IMPEGNO DEL SOGGETTO AGLI
ORDINARI OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI
COMUNICAZIONE DATI ISA**

PROPOSTA

QUADRO P

Concordato
Preventivo
Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>	

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB			,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB			,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024			,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025			,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024			,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025			,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	FIRMA	<input type="text"/>
-----	--	-------	----------------------

PROPOSTA

ATTENZIONE

**IL MODELLO APPROVATO
CON PROVVEDIMENTO PROT. 68629 (MODIFICATO)**

**RIGUARDA SOLO I SOGGETTI CHE APPLICANO ISA NEL 2023
ED E' PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ISA
DA COMPILARE SOLO SE SI INTENDE ACCEDERE AL
CONCORDATO**

~~PER SOGGETTI IN FORFAIT~~ NESSUNA RIAPERTURA

PROCEDIMENTO

1

DETERMINARE IL REDDITO DEL 2023

2

COMPILARE MODELLO ISA (SE OBBLIGATORIO)

3

COMPILARE SEZIONE CPB IN ISA ~~0~~ ~~IN LM~~

(SOLO SE SI INTENDE ACCEDERE)

ESCLUDENDO I COMPONENTI DI REDDITO

AVENTI NATURA STRAORDINARIA

I REDDITI PROPOSTI SONO QUELLI CHE DERIVANO

DALL'APPLICAZIONE DEL SOFTWARE

PROCEDIMENTO

ATTENZIONE

**VALUTARE SE OPZIONE NECESSITA DI
(A SECONDA DELLA SITUAZIONE)**

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE CONS. AMMINISTRAZIONE

**PREVENTIVO PARERE ORGANO DI CONTROLLO
COMUNICAZIONE AL REVISORE**

PREVENTIVA DELIBERA ASSEMBLEA

O

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI SOCI TRASPARENTI

INDIVIDUAZIONE VARIE TIPOLOGIE REDDITO

RELATIVO AL 2023			
REDDITO EFFETTIVO		REDDITO RILEVANTE (O RETTIFICATO)	
RELATIVO AGLI ANNI DA CONCORDATO			
REDDITO CONCORDATO	EXTRAREDDITO (RISPETTO AL RILEVANTE 2023) TASSABILE CON SOSTITUTIVA	REDDITO RETTIFICATO TASSABILE IN MODO ORDINARIO	REDDITO EFFETTIVO

REDDITO EFFETTIVO 2023

QUELLO DICHIARATO NEI VARI QUADRI

RF57


RG25

RE21

LM 34

**VALORE PRODUZIONE IRAP
(A SECONDA DELLE VARIE SITUAZIONI)**

REDDITO RETTIFICATO (RILEVANTE) 2023

SI CONSIDERA PRIMA IL VALORE DELL'IMPONIBILE ORDINARIO			
RF57	RG25	RE21	VALORE PRODUZIONE IRAP
DA QUESTO SI ELIMINANO GLI ELEMENTI INDICATI DALLA NORMA (FISCALMENTE RILEVANTI)			
PLUSVALENZE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ATTIVE PERDITE CREDITI REDDITI DEI SOGGETTI TRASPARENTI DIVIDENDI INCASSATI	PLUSVALENZE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ATTIVE PERDITE CREDITI REDDITI DEI SOGGETTI TRASPARENTI DIVIDENDI INCASSATI	PLUSVALENZE MINUSVALENZE REDDITI DEI SOGGETTI TRASPARENTI CESSIONE CLIENTELA	VPN PREVISTA PER SINGOLE TIPOLOGIE ESCLUDENDO ANCHE I COMPONENTI CPB PLUSVALENZE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE CESSIONE CLIENTELA DEDUZIONI 
= REDDITO 2023 RETTIFICATO (RILEVANTE)			

VALORE PRODUZIONE IRAP

CIRC. 18/E/2024 PAR. 2.2.1

**IL RIFERIMENTO CONTENUTO NELL'ART. 17 D.LGS 13/2024
E' AGLI ARTT. 5/5-BIS/8/10 DEL DECRETO IRAP**

**TALI NORME NON PREVEDONO DEDUZIONI DIPENDENTI
CHE SONO INDICATE NELL'ART. 11**

Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione debba essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese. (IN BASE A ART. 11)

INDENNITA' MATERNITA'

**EVENTUALE INDENNITA' DI MATERNITA'
EROGATA A FAVORE DI
PROFESSIONISTE
COMMERCianti
ARTIGIANE**

**COSTITUISCE REDDITO SOSTITUTIVO
NON HA NATURA STRAORDINARIA
(SI CONSIDERA NEL REDDITO RILEVANTE)**

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTO

**AIFINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO RILEVANTE
VA CONSIDERATA ANCHE LA DEDUZIONE FORFETARIA ?**

FAQ N. 12 DELL'8/10/2024

**LA DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTO
FA PARTE DEL REDDITO ORDINARIO**

**NON DEVE ESSERE ELIMINATA NE'
DAL REDDITO RILEVANTE 2023
NE' DAI REDDITI CONCORDATI PER 2024 E 2025**

- **Componenti da escludere per il reddito rilevante**
- **Tra i componenti positivi e negativi da escludere dal reddito effettivo per determinare il reddito rilevante sono comprese anche le differenze positive e negative dei bonus acquistati e ceduti ?**
- Nella disciplina del concordato, è richiesto che il reddito rilevante del 2023, cioè quello ordinariamente conseguito e da mettere a confronto con il reddito concordato, debba essere depurato di alcuni elementi positivi e negativi di natura straordinaria, la cui elencazione deve ritenersi tassativa.
- Tali elementi sono individuati con riferimento agli articoli del TUIR che li disciplinano (esempio: plusvalenze ex artt. 58, 86 e 87, sopravvenienze attive ex art. 88, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti ex art. 101).
- Relativamente alle differenze che vengono a crearsi con l'acquisto o la cessione dei bonus sugli immobili, per i quali il documento OIC di agosto 2021 impone la rilevazione come proventi o omeri finanziari nelle apposite voci del conto economico, si ritiene che le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione dei richiamati articoli del TUIR, concorrendo le eventuali differenze che vengono a crearsi alla determinazione del reddito ordinario.

ATTENZIONE

**IL SOFTWARE ISA
NON NORMALIZZA IL REDDITO 2023**

**IN QUANTO ALCUNI DATI DA ESTROMETTERE
NON SONO DISTINTAMENTE INDICATI**

**RIGO F5= ALTRI PROVENTI
COMPRENDE COMPONENTI DA ESTROMETTERE E NO**

**INOLTRE
NELL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, VERIFICARE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO**

REDDITO/VPN RILEVANTE = RETTIFICATO

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P02 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P03 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) <input type="checkbox"/>
	Dati contabili
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Proposta CPB
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03 <input type="text"/> FIRMA	

REDDITO/VNP DA CONCORDATO = PROPOSTO

**E' QUELLO DETERMINATO DAL SOFTWARE
SULLA BASE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI ORDINARI**

**REDDITO/ VPN EFFETTIVI DOVRANNO TENERE CONTO
DEGLI ELEMENTI STRAORDINARI**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO LAVORO AUTONOMO
TASSABILE

**IL REDDITO PROPOSTO AL CONTRIBUENTE
E' DETERMINATO SENZA CONSIDERARE**

**PLUSVALENZE
MINUSVALENZE**

**CORRISPETTIVI CESSIONE CLIENTELA/ELEMENTI IMMATERIALI
REDDITI O QUOTE DI REDDITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI
IN SOGGETTI EX ART. 5 TUIR
DIVIDENDI INCASSATI**

TUTTAVIA

**IL SALDO NETTO DI TALI COMPONENTI
DETERMINA UNA VARIAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO**

RESTA FERMA PER IL FORFAIT LA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI

**FERMO RESTANDO LA DICHIARAZIONE
DI UN REDDITO MINIMO 2000 €**

(EVENTUALMENTE DA RIPARTIRE TRA SOCI/ASSOCIATI)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA
TASSABILE

**IL REDDITO PROPOSTO AL CONTRIBUENTE
E' DETERMINATO SENZA CONSIDERARE**

**PLUSVALENZE REALIZZATE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE
PERDITE SU CREDITI**

**REDDITI O QUOTE DI REDDITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI
IN SOGGETTI EX ART. 5 TUIR/GEIE/SOC.CAPITALI
DIVIDENDI INCASSATI**

TUTTAVIA

**IL SALDO NETTO DI TALI COMPONENTI
DETERMINA UNA VARIAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO**

**LE PERDITE FISCALI PRECEDENTI RIDUCONO IL REDDITO CONCORDATO
RESTA FERMA PER IL FORFAIT LA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI**

**FERMO RESTANDO LA DICHIARAZIONE
DI UN REDDITO MINIMO DI 2000 €**

(DA RIPARTIRE TRA SOCI/ASSOCIATI)

DETERMINAZIONE VALORE PRODUZIONE IRAP
TASSABILE

(SOLO PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE)
L'IMPONIBILE PROPOSTO AL CONTRIBUENTE E' DETERMINATO

CONSIDERANDO LE NORME IN TEMA DI DETERMINAZIONE IRAP
E
SENZA CONSIDERARE

GLI ELEMENTI CHE SI ESCLUDONO DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

TUTTAVIA
IL SALDO NETTO DI TALI COMPONENTI
DETERMINA UNA VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE CONCORDATO

FERMO RESTANDO LA DICHIARAZIONE DI UN REDDITO MINIMO DI 2000 €

REDDITO CONCORDATO INFERIORE A REDDITO DICHIARATO

**NON SI TRATTA DI ERRORE
MA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ISA
AI SOLI ELEMENTI RITENUTI ORDINARI**

**CONSIDERANDO NELLA DETERMINAZIONE
POSSIBILI VARIABILI STRUTTURALI**

**ESEMPIO ISA DK05U PER COMMERCIALISTI
ETA' PROFESSIONALE FINO A 10 E OLTRE 34
= RIDUCE ISA % VARIE**

CONDIZIONE PENSIONATO= RIDUCE ISA DEL 10,24%

TRATTAMENTO PERDITE

DA PERIODI PRECEDENTI	DA PERIODI DI CONCORDATO
SONO SCOMPUTABILI	SONO SCOMPUTABILI
<p style="text-align: center;">ANCHE IN CASO DI PERDITE DA SCOMPUTARE SI DOVRA' DICHIARARE UN IMPONIBILE DI ALMENO 2.000 EURO</p> <p style="text-align: center;">CIRC. 18/E/2024 PAR. 3.2-RISPOSTA 6.17</p> <p>Per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l'appunto a 2.000 euro), sia una perdita da riportare in avanti.</p>	

ADEGUAMENTO DEL CONCORDATO

ART. 5 DECRETO 14/06/2024

EVENTI STRAORDINARI COMUNICATI DAL CONTRIBUENTE RIDUCONO IMPONIBILI DEL 2024

- a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

ESEMPI DETERMINAZIONE IMPONIBILE II.DD.

	1	2	3	4	5	6
REDDITO EFFETTIVO 2024	100.000	60.000	100.000	50.000	100.000	100.000
COMPONENTI STRAORDINARI 2024	0	0	+ 5.000	-10.000	- 30.000	- 79.000
REDDITO CONCORDATO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
REDDITO TASSABILE (DA RIPARTIRE IN MODO ORDINARIO E EXTRAREDDITO)	80.000	80.000	85.000	70.000	50.000	2.000 (MINIMO)

TRATTAMENTO REDDITO CONCORDATO

**IL REDDITO CONCORDATO SEGUE L'ORDINARIA TASSAZIONE
OPZIONE**

**IL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO RISPETTO A QUELLO
DELL'ANNO PRECEDENTE LA PROPOSTA**

**PUO' ESSERE ASSOGGETTATO A
IMPOSTA SOSTITUTIVA DI II.DD. + ADDIZIONALI (NON VALE PER IRAP)
(DOVUTA DAI SOCI NEI CASI DI TRASPARENZA)**

**ATTENZIONE
LA DIFFERENZA DI REDDITO VA DETERMINATA
SULLA BASE DEI REDDITI RETTIFICATI**

IMPOSTA SOSTITUTIVA E PERDITE

**IL REDDITO SOGGETTO ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
DEVE ESSERE CONSIDERATO AL NETTO DELLE PERDITE ?**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.18- FAQ N. 5 DELL'08/10/2024

Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

**IN PRATICA,
LE PERDITE SI SCOMPUTANO DALLA QUOTA DI
REDDITO ORDINARIO**

IMPOSTA SOSTITUTIVA E PERDITE

ESEMPIO

• REDDITO EFFETTIVO 2023	105.000
• PERDITE SU CREDITI	+10.000
• REDDITO RILEVANTE 2023	115.000
• RESIDUO PERDITE DA SCOMPUTARE	200.000
• REDDITO EFFETTIVO	133.000
• REDDITO CONCORDATO 2024	128.000
• EXTRA REDDITO (128.000-115.000)	13.000 SOGGETTO A SOSTITUTIVA
• COMPONENTI STRAORDINARI	0
• REDDITO A TASSAZIONE ORDINARIA	120.000
• REDDITO NON TASSATO (133.000 – 128.000)	5.000
• SCOMPUTO PERDITA 80% DI 120.000	96.000
• IMPONIBILE ORDINARIO 2024	24.000
• RESIDUO PERDITE DA SCOMPUTARE	176.000

EXTRA REDDITO/EXTRA VNP

QUADRO P

Concordato
Preventivo
Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		<input type="checkbox"/> Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB		,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB		,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	FIRMA	<input type="text"/>
-----	--	-------	----------------------

EXTRAREDDITO

**RAPPRESENTA LA DIFFERENZA SU CUI E' POSSIBILE APPLICARE
IN VIA OPZIONALE
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
È RAPPRESENTATA DALLA DIFFERENZA FRA
FRA IL REDDITO RETTIFICATO 2023
E I REDDITI CONCORDATI 2024 E 2025**

PER 2024		PER 2025	
<u>REDDITO</u>	<u>VPN</u>	<u>REDDITO</u>	<u>VPN</u>
RIGO P06	RIGO P08	RIGO P07	RIGO P09
-	-	-	-
RIGO P04	RIGO P05	RIGO P04	RIGO P05

EXTRA REDDITO

FAQ N. 4 DELL'8/10/2024

EXTRA REDDITO

=

DIFFERENZA FRA REDDITO CONCORDATO E REDDITO RILEVANTE

SE

REDDITO RILEVANTE = PERDITA

NON SI FA SOMMA ALGEBRICA

MA SI ASSUME ZERO

IMPOSTA SOSTITUTIVA

VARIAMENTE INDIVIDUATA IN RELAZIONE
AL LIVELLO ISA ANNO PRECEDENTE



PER I SOGGETTI IN FORFAIT

IN RELAZIONE ALL'ALIQUOTA (15% O 5%) APPLICATA

RIS. 19/09/2024 N. 48/E

CODICI TRIBUTI DIFFERENZIATI IN RELAZIONE ALLA %

IMPOSTA SOSTITUTIVA SOGGETTI NON FORFAIT

%	LIVELLO ISA ANNO PRECEDENTE LA PROPOSTA (SEMPRE, ANCHE NEL SECONDO ANNO DI CONCORDATO)
10%	AFFIDABILITA' PARI O SUPERIORE A 8
12%	AFFIDABILITA' PARI O SUPERIORE A 6 MA NON A 8
15%	AFFIDABILITA' INFERIORE A 6
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' VERSATA ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO A SALDO	
IN CASO DI RINNOVO SI PRENDE COME RIFERIMENTO IL REDDITO EFFETTIVO DICHIARATO NEL PERIODO D'IMPOSTA ANTECEDENTE IL BIENNIO DI APPLICAZIONE DEL CONCORDATO	

IMPOSTA SOSTITUTIVA SOGGETTI FORFAIT

%	
10%	SUL MAGGIOR REDDITO
3%	SUL MAGGIOR REDDITO SE FORFAIT AL 5%
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' VERSATA ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO A SALDO	
IN CASO DI RINNOVO SI PRENDE COME RIFERIMENTO IL REDDITO EFFETTIVO DICHIARATO NEL PERIODO D'IMPOSTA ANTECEDENTE IL BIENNIO DI APPLICAZIONE DEL CONCORDATO	

SOGGETTI OBBLIGATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA

**IN CASO DI OPZIONE PER
IMPOSTA SOSTITUTIVA**

QUESTA PUO' ESSERE PAGATA TUTTA DALLA SOCIETA'?

FAQ. 13 DELL'8/10/2024

NO

DEVE ESSERE RIPARTITA TRA I SOCI O ASSOCIATI

MANCATO PAGAMENTO IMPOSTE DA
CONCORDATO

LA DECADENZA DAL CONCORDATO
INTERVIENE CON LA NOTIFICA DELL'AVVISO BONARIO
O

DOPO CHE SIANO DECORSI 60 GIORNI PER IL PAGAMENTO ?

FAQ N. 6 DEL 17/10/2024

IN TEMA DI CONCORDATO SI APPLICA
RAVVEDIMENTO OPEROSO

QUESTO NON E' PIU' POSSIBILE
IN CASO DI NOTIFICA DI AVVISO BONARIO

RILEVANZA DEGLI IMPONIBILI CONCORDATI

**EVENTUALI MAGGIORI O MINORI IMPONIBILI EFFETTIVI
NEL PERIODO DI VIGENZA DEL CONCORDATO
NON RILEVANO AI FINI II.DD/IRAP/CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

**FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI DICHIARARE
I MAGGIORI IMPONIBILI EFFETTIVI AI FINI PREVIDENZIALI
(ANCHE PER CASSE PRIVATE ?)**



**IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
(DA INDIVIDUARE CON DECRETO MEF)
CHE COMPORTI VARIAZIONE+/- DI OLTRE IL 50%
IL CONCORDATO CESSA DI PRODURRE EFFETTI DAL PERIODO
IN CUI SI REALIZZA LA DIFFERENZA**

**PER I PERIODI OGGETTO DI CONCORDATO
SPETTA LA PREMIALITA' ISA**



IMPONIBILI CONCORDATI E CONTRIBUTI

SE IMPONIBILE CONCORDATO < ALL'EFFETTIVO	
REDDITI	CONTRIBUTI
SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO	SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO O MAGGIOR REDDITO EFFETTIVO
SE IMPONIBILE CONCORDATO > ALL'EFFETTIVO	
REDDITI	CONTRIBUTI
SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO	SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO

IMPONIBILI CONCORDATI E CONTRIBUTI

QUESTIONE CASSE DI PREVIDENZA

ADEPP

**IL CONCORDATO NON PRODUCE EFFETTI
SU OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

IN PASSATO

CASS. LAVORO 3916/2019 – CASS. LAVORO 29639/2022

HANNO CONSENTITO DISAPPLICAZIONE NORMA SUL CONCORDATO

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.1

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	100.000	130.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	-20.000	+ 10.000
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	80.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO $95.000-80.000= 15.000$		
TASSAZIONE II.DD.:		
-OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		15.000
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA		80.000
REDDITO NON TASSATO $(130.000-15.000-80.000)$		35.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		95.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.2

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	100.000	130.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	0	+ 10.000
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	100.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO 95.000-100.000= 0		
TASSAZIONE II.DD.:		
-OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		0
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA		105.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-105.000)		25.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		105.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.3

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	90.000	130.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	0	-12.000
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	90.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO 95.000- 90.000= 5.000		
TASSAZIONE II.DD.:		
-OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		5.000
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA (95.000-12.000)		78.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-78.000-5.000)		47.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		83.000

RINNOVO DELLA PROPOSTA

**DECORSO IL BIENNIO DI CONCORDATO
PERMANENDO I REQUISITI
E L'ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE,**

**L'AGENZIA FORMULA UNA NUOVA PROPOSTA
DI CONCORDATO BIENNALE
A CUI IL CONTRIBUENTE PUO' ADERIRE**

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

**L'ACCONTO E' DETERMINATO
SULLA BASE DEGLI IMPONIBILI CONCORDATI**

PER ACCONTO DEL PRIMO PERIODO

METODO STORICO

**E' DOVUTA UNA MAGGIORAZIONE DEL
10% (II.DD. ANCHE PER FORFAIT)**

3% (II.DD. FORFAIT AL 5%)

3% (IRAP)

**SULLA DIFFERENZA POSITIVA FRA
REDDITO CONCORDATO**

E

**REDDITO ANNO PRECEDENTE RETTIFICATO
(FAQ N. 1 DELL'8/10/2024)**

METODO PREVISIONALE

**SE L'ACCONTO E' PAGATO
IN DUE DUE RATE**

LA PRIMA SEGUE LE REGOLE ORDINARIE

**LA SECONDA VA CONGUAGLIATA
SULLA BASE DEGLI IMPONIBILI
CONCORDATI**

**L'IMPORTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE
È SEMPRE SEPARATO DALL'IMPOSTA PRINCIPALE**

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

QUADRO P Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso		
	P01	Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P02	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P03	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>
	Dati contabili		
	P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
	P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00
	Proposta CPB		
	P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
	P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00	
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03			
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	<input type="text"/> FIRMA	

IMPOSTA SOSTITUTIVA (SE SUSSISTE OPZIONE)
SI CALCOLA SU DIFFERENZA REDDITI CONCORDATI/RILEVANTE
PER 2024= P06-P04
SE P04 = PERDITA, SI ASSUME ZERO (FAQ 4 DELL'8/10/2024)

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

QUESTIONE 1

**POICHE' LA MAGGIORAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE VERSATA
SEPARATAMENTE,
IL VERSAMENTO IN ACCONTO COSTITUISCE GIA' OPZIONE
PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA ?**

**AL MOMENTO NESSUNA RISPOSTA
NON DOVREBBE COSTITUIRE OPZIONE IRREVOCABILE
(SENZA OPZIONE IL SOGGETTO POTREBBE DEDURRE DAL
REDDITO UNA SERIE DI IMPORTI E RIDURRE LA TASSAZIONE)**

QUESTIONE.2

QUALI REGOLE SI APPLICANO PER GLI ACCONTI DEI CONTRIBUTI INPS ?

SI RITIENE LE REGOLE ORDINARIE

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

REGOLE GENERALI

FAQ N. 1 DELL'8/10/2024

**SE MANCA L'IMPOSTA A DEBITO DELL'ANNO PRECEDENTE,
LA MAGGIORAZIONE VA COMUNQUE VERSATA
SULLA DIFFERENZA FRA REDDITO CONCORDATO E REDDITO DICHIARATO**

FAQ N. 2 DELL'8/10/2024

**L'OPZIONE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA
PUO' ESSERE FATTA ANCHE SOLO PER UNA ANNUALITA'**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.13

**PER LE SOCIETA' TRASPARENTI
LA MAGGIORAZIONE E' DOVUTA DAI SOCI**

FAQ N. 3 DELL'8/10/2024

**PER I SOGGETTI TRASPARENTI (ESEMPIO: IMPRESA FAMILIARE)
LA MAGGIORAZIONE E' DOVUTA DA CIASCUNA PERSONA**

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

FAQ N. 1 DEL 17/10/2024

**(OPZIONE NON EFFETTUATA IN SEDE DI ACCONTO
MA IN SEDE DI SALDO)**

SE IN SEDE DI SALDO

**DOVESSE EMERGERE UN CREDITO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE,
IL CREDITO POTRA' ESSERE COMPENSATO
CON L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MODELLO F 24**

RISOLUZIONE 48/E/2024 = CODICI TRIBUTO MAGG. ACCONTO

SCADENZE A REGIME VERSAMENTI RATEALI IMPOSTE

ART. 8 D.LGS N. 1/2024

INTERVIENE SU ART. 20 DLGS 241/1997

OGGETTO	FINO AL 12/01/2024	DAL 13/02/2024
VERSAMENTO SALDO E ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI	RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI SCADENZA DA COMPLETARE ENTRO NOVEMBRE	RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI SCADENZA DA COMPLETARE ENTRO 16/12
SCADENZA RATE	ENTRO IL GIORNO 16 SOGGETTI CON P.IVA ENTRO FINE MESE ALTRI SOGGETTI	ENTRO GIORNO 16 DEL MESE

**LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA DAL SALDO DELLE IMPOSTE RELATIVE AL 2023
RATEAZIONE NON POSSIBILE PER SECONDO ACCONTO**

SCADENZA SECONDO ACCONTO 2024



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 136

Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Roma, 27 novembre 2024

Ore 18.10

PROROGA SECONDO ACCONTO 2024

**PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA
E RICAVI/COMPENSI < 170.000 NEL 2023
PROROGA AL 16/01/2025**

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE 16/01/2025	VERSAMENTO IN RATE DA GENNAIO A GIUGNO 2025 (INTERESSI 0,33% AL MESE)
DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE	

PROROGA SECONDO ACCONTO 2024

**LA NUOVA PROROGA E' DEL TUTTO SIMILE A ART. 4 D.L. 145/2023
CIRC. 31/E/2023**

IMPORTI AMMESSI

IMPORTI ESCLUSI

**IMPOSTE DOVUTE DA
DICHIARAZIONE**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

**ANCHE IMPOSTE SOSTITUTIVE
CEDOLARE SECCA
IVIE/IVAFAE**

CONTRIBUTI INAIL

**DOVREBBE RIENTRARE ANCHE
SOSTITUTIVA DA CONCORDATO**

PROROGA SECONDO ACCONTO 2024

**LA NUOVA PROROGA E' DEL TUTTO SIMILE A ART. 4 D.L. 145/2023
CIRC. 31/E/2023**

AMMESSI ALLA PROROGA

**PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA
RICAVI/COMPENSI <170.000**

SOGGETTI IN FORFAIT

REGIME VANTAGGIO

**PER AGRICOLTORI CON QUADRO RA
VALE IL TOTALE DEL RIGO VE50
(VOLUME D'AFFARI)
DELLA DICHIARAZIONE IVA**

**PER SOGGETTI SENZA
DICHIARAZIONE IVA
VALE IL TOTALE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE**

ESCLUSI DALLA PROROGA

**PERSONE FISICHE SENZA P.IVA
(COMPRESO SOCI E SIMILI)**

**PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA
RICAVI/COMPENSI >170.000**

**SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE
FISICHE**

EFFETTI DEL CONCORDATO

A CARICO SOGGETTO	A FAVORE SOGGETTO
<p data-bbox="175 544 900 651">OBBLIGO A VERSARE IL DOVUTO (ANCHE PER SOCI E ASSOCIATI)</p> <p data-bbox="117 733 958 841">MANTENIMENTO TUTTI GLI OBBLIGHI CONTABILI</p> <p data-bbox="131 923 948 1031">OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI ISA PER I PERIODI CONCORDATI</p> <p data-bbox="208 1113 871 1155">NESSUNA RILEVANZA PER IVA</p>	<p data-bbox="1222 544 1591 585">PREMIALITA' ISA</p> <p data-bbox="1079 733 1731 775">LIMITAZIONE ACCERTAMENTI</p>

REGIME PREMIALE ISA

COMPORTA

- **a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per specifici importi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;**
- **b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva, in relazione a specifici importi;**
- **c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;**
- **d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;**
- **e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;**
- **f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo in rettifica delle dichiarazioni, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.**

REGIME PREMIALE ISA.1

TELEFISCO 19/09/2024

**IL REGIME PREMIALE ISA SI APPLICA
ANCHE IN MATERIA DI IVA**

**ANCORCHE'
L'IVA SIA ESCLUSA DAL CPB**

REGIME PREMIALE ISA.2

**IL REGIME PREMIALE DEGLI ANNI IN CONCORDATO
È SUBORDINATO AD UN DETERMINATO PUNTEGGIO ?**

FAQ N. 11 DEL 25/10/2024

NO

**IL REGIME PREMIALE E' AUTOMATICO PER IL SOL FATTO
DELL'ACCESSO AL CONCORDATO**

EFFETTI SU ACCERTAMENTI

- **ESCLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI EX ART. 39 DPR 600/1973 (ACCERTAMENTO INDUTTIVO O ANALITICO/INDUTTIVO), SALVO IL CASO DI DECADENZA DAL CONCORDATO**
- **NON E' PREVISTO ALCUN BLOCCO DEI CONTROLLI (TUTTAVIA SARANNO INTENSIFICATI VERSO CHI NON HA ADERITO)**
- **IL REDDITO EFFETTIVO RILEVA AI FINI ISEE E PER TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI IN CUI SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL REDDITO DEL CONTRIBUENTE**

(NESSUN EFFETTO AI FINI IVA)

FORFAIT NEL 2023

<p>ESEMPIO 1 RICAVI 2023 = 60.000</p>	<p>ESEMPIO 2 RICAVI 2023= 90.000</p>	<p>ESEMPIO 3 RICAVI 2023= 105.000</p>
<p>REDDITO 2023 = FORFAIT</p>	<p>REDDITO 2023 = FORFAIT</p>	<p>REDDITO 2023 = SEMPLIFICATO</p>
<p>AMMESSO AL CONCORDATO PER 2024</p>	<p>NON AMMESSO AL CONCORDATO PER 2024 IN MANCANZA DI ISA (ART. 2 D.M. 15/07/2024)</p>	<p>AMMESSO AL CONCORDATO PER 2024 COME SOGGETTO ISA (FAQ 7 08/10/2024)</p>

FORFAIT NEL 2024

<ul style="list-style-type: none"> •REDDITO FORFAIT 2023 •REDDITO CONCORDATO 2024 	<p>60.000</p> <p>80.000 (UNICO ANNO SPERIMENTALE)</p>	
<p>ESEMPIO 1</p> <p>RICAVI 2024 = 90.000</p> <p>CONCORDATO 2024 RIMANE VALIDO</p> <p>TASSAZIONE 2024 = SOSTITUTIVA 15% (O 5%) SU REDDITO 70.000</p> <p>+</p> <p>SOSTITUTIVA 10% (O 3%) SU EXTRAREDDITO 20.000</p> <p>DAL 2025 IN SEMPLIFICATA NO CONCORDATO</p>	<p>ESEMPIO 2</p> <p>RICAVI 2024= 120.000</p> <p>CONCORDATO 2024 RIMANE VALIDO</p> <p>TASSAZIONE 2024 = ORDINARIA SU 100.000 + SOSTITUTIVA 10% (O 3%) SU EXTRAREDDITO 20.000</p> <p>DAL 2025 IN SEMPLIFICATA NO CONCORDATO (FAQ 6 08/10/2024)</p>	<p>ESEMPIO 3</p> <p>RICAVI 2024= 155.000</p> <p>CONCORDATO 2024 NON VALIDO</p> <p>TASSAZIONE 2024 = ORDINARIA SU 155.000</p> <p>DAL 2025 IN SEMPLIFICATA NO CONCORDATO</p>

EFFETTO SU RICAVI/COMPENSI FORFAIT

**IL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO DA UN FORFETARIO
COMPORTA ANCHE UN AUMENTO DEI RICAVI/COMPENSI
CHE PUO' ESCLUDERLO DAL FORFAIT ?**

ESEMPIO

RICAVI DICHIARATI 82.000

MAGGIOR REDDITO 6.000

I RICAVI DIVENTANO 88.000 ?

FAQ N. 5 DEL 25/10/2024

NO

**L'ACCETTAZIONE DEL MAGGIOR REDDITO NON RILEVA AI FINI DEI
LIMITI DI 85.000 E 100.000**

PRESUPPOSTI

ACCESSO (ART. 10)	CESSAZIONE (ART. 21)	DECADENZA (ART. 22)
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PER 2021//2022/2023		
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €		DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €
CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024		CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024
PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO DEL 2023		PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO
OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO
MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA
	ACCESSO AL REGIME FORFETARIO	NON VARIAZIONE REGIME CONTABILE (ORDINARIO A FORFAITI E VICEVERSA)
	VARIAZIONE ATTIVITA' CON DIFFERENTE ISA O CESSAZIONE ATTIVITA'	
	RICAVI SUPERIORI AL LIMITE ISA MAGGIORATO DEL 50%	REDDITO ACCERTATO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI DICHIARATI NEI PERIODI CONCORDATI E PRECEDENTE
		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CHE MODIFICA IL REDDITO CONCORDATO DI OLTRE 30%
		VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA'
		OMESSO VERSAMENTO SOMME DOVUTE

CESSAZIONE DAL CONCORDATO.1

IL CONCORDATO CESSA

- **IN CASO DI VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' NEL BIENNIO DI APPLICAZIONE RISPETTO A QUELLA IN BASE ALLA QUALE E' STATA FORMULATA LA PROPOSTA (LA VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' E' QUELLA CHE COMPORTEREBBE L'APPLICAZIONE DI UN DIVERSO ISA)**
- **IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

CESSAZIONE DAL CONCORDATO.2 (nuovo)

IL CONCORDATO CESSA

- **SE IL SOGGETTO ISA 2023 ADERISCE AL FORFAIT DAL 2024**
- **SE LA SOCIETA'/ENTE RISULTA INTERESSATO DA FUSIONE/SCISSIONE/CONFERIMENTO**
- **SE I SOGGETTI ART. 5 TUIR RISULTANO INTERESSATI DA MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE (NON RILEVA VARIAZIONE %)**
- **SE IL SOGGETTO DICHIARA RICAVI (COMPENSI) SUPERIORI AL LIMITE ISA + 50%**
- **SE IN FORFAIT DICHIARA RICAVI (COMPENSI) SUPERIORI AL LIMITE + 50% (100.000+50.000)**

MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA

ATTENZIONE

UN EMENDAMENTO AL D.L. 155/2024

(DA APPROVARE ENTRO 18/12/2024)

HA MODIFICATO LA NORMA

(PER AMMISSIBILITA'/CESSAZIONE E DECADENZA)

PREVEDENDO CHE LA

MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIETARIA

SI VERIFICA SOLO

IN CASO DI AUMENTO DEL NUMERO DEI SOCI/ASSOCIATI

MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA

FAQ N. 3 DEL 25/10/2024

**IL DECESSO DI UN SOCIO O ASSOCIATO COMPORTA
CESSAZIONE DEL CONCORDATO ?**

NO

SALVO IL CASO IN CUI

**SI VERIFICHI UNA CONTRAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI
OLTRE IL 30% RISPETTO A QUELLE CONCORDATE**

MODIFICA/INTEGRAZIONE DI ATTIVITA'

**L'AGGIUNTA DI UNA NUOVA ATTIVITA' O LA MODIFICA
DELL'ATTIVITA' ESERCITATA COMPORTA
CESSAZIONE DEL CONCORDATO ?**

FAQ N. 6/7 DEL 25/10/2024

NO SE NON CAMBIA MODELLO ISA APPLICATO

STESSA RISPOSTA

SE CAMBIA L'ATTIVITA' PREVALENTE FRA QUELLE ESERCITATE

MODIFICA/INTEGRAZIONE DI ATTIVITA' IN FORFAIT

**L'AGGIUNTA DI UNA NUOVA ATTIVITA' O LA MODIFICA
DELL'ATTIVITA' ESERCITATA COMPORTA
CESSAZIONE DEL CONCORDATO ?**

FAQ N. 8 DEL 25/10/2024

NO

SE NON CAMBIA IL COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'

CAUSE DI CESSAZIONE

**CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
NON E' PREVISTA TRA LE CAUSE DI CESSAZIONE**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.6

**PER ANALOGIA ANCHE LA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
INTERVENUTA NELL'ANNUALITA' IN CUI LA PROPOSTA HA EFFETTO
COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE**

IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSA CAPACITA' REDDITUALE

(E L'ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA ?)

SIGNIFICATIVE MODIFICHE.1

**CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
NON E' PREVISTA TRA LE CAUSE DI CESSAZIONE**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.6

**PER ANALOGIA ANCHE LA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA
INTERVENUTA NELL'ANNUALITA' IN CUI LA PROPOSTA HA EFFETTO
COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE**

IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSA CAPACITA' REDDITUALE



SIGNIFICATIVE MODIFICHE.2

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.6

L'articolo 11 del decreto CPB, come già detto nel paragrafo 2.1 della presente circolare, prevede anche che non possano accedere al CPB i soggetti per cui, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, intervengano
significative modifiche alle caratteristiche strutturali prese in considerazione al momento della proposta di CPB.

.....

Tanto premesso, attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento.

E IN CASO DI ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA ?

CESSAZIONE DAL CONCORDATO

ART. 4 DECRETO 14/06/2024

CIRCOSTANTE ECCEZIONALI (OLTRE 50%)

- a. eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - 1. danni ai locali destinati all'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non piu' idonei all'uso
 - 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - 3. l'impossibilita' di accedere ai locali di esercizio dell'attivita';
 - 4. la sospensione dell'attivita', laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attivita';
- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- d. cessione in affitto dell'unica azienda;
- e. sospensione dell'attivita' ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

PRESUPPOSTI

ACCESSO (ART. 10)	CESSAZIONE (ART. 21)	DECADENZA (ART. 22)
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PER 2021//2022/2023		
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €		DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €
CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024		CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024
PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO DEL 2023		PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO
OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO
MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA
	ACCESSO AL REGIME FORFETARIO	NON VARIAZIONE REGIME CONTABILE (ORDINARIO A FORFAITI E VICEVERSA)
	VARIAZIONE ATTIVITA' CON DIFFERENTE ISA O CESSAZIONE ATTIVITA'	
	RICAVI SUPERIORI AL LIMITE ISA MAGGIORATO DEL 50%	REDDITO ACCERTATO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI DICHIARATI NEI PERIODI CONCORDATI E PRECEDENTE
		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CHE MODIFICA IL REDDITO CONCORDATO DI OLTRE 30%
		VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA'
		OMESSO VERSAMENTO SOMME DOVUTE

DECADENZA DAL CONCORDATO

ART. 22: SI DECADE DAL CONCORDATO PER ENTRAMBI I PERIODI D'IMPOSTA NEI SEGUENTI CASI

CO 1 LETT. A)

ACCERTAMENTO, NEI PERIODI OGGETTO DI CONCORDATO O IN QUELLO PRECEDENTE, A CAUSA DI ESISTENZA DI ATTIVITA' NON DICHIARATE O INESISTENZA O INDEDUCIBILITA' DI COSTI PER UN IMPORTO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI/COMPENSI DICHIARATI

CO 1 LETT. A); CO 2 LETT. B

SE RISULTANO COMMESSE ALTRE VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA' (SALVO RAVVEDIMENTO SE POSSIBILE) TALI DA DETERMINARE UN MINOR REDDITO O VALORE PRODUZIONE SUPERIORE AL 30%

CO 1 LETT. B)

**SE VIENE TRASMESSA UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CHE MODIFICA I DATI ASSUNTI A BASE PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO
(CIRC. 18/E/2024: PER OLTRE IL 30% DEL REDDITO CONCORDATO)**

CO 1 LETT. C)

**SE SONO COMUNICATI DATI NON CORRISPONDENTI A QUELLI COMUNICATI AI FINI DELLA PROPOSTA
(CIRC. 18/E/2024: PER OLTRE IL 30% DEL REDDITO CONCORDATO)**

CO 1 LETT. D)

SE VIENE MENO IL PRESUPPOSTO DELL'AMMONTARE DEI DEBITI VERSO AGENZIA PER IMPORTO MINORE DI 5.000 € OVVERO SUSSISTENZA DI DEBITI PREVIDENZIALI DEFINITIVI

CO 1 LETT. E)

**QUANDO VIENE MENO IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONCORDATO,
FATTO SALVO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO O ISCRIZIONE A RUOLO**

DECADENZA DAL CONCORDATO

ART. 22: SI DECADE DAL CONCORDATO PER ENTRAMBI I PERIODI D'IMPOSTA NEI SEGUENTI CASI

<p>CO 1 LETT. A) ACCERTAMENTO, NEI PERIODI OGGETTO DI CONCORDATO O IN QUELLO PRECEDENTE, A CAUSA DI ESISTENZA DI ATTIVITA' NON DICHIARATE O INESISTENZA O INDEDUCIBILITA' DI COSTI PER UN IMPORTO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI/COMPENSI DICHIARATI</p>	<p>DIFFERENZA RICAVI/COMPENSI > DEL 30%</p>
<p>CO 1 LETT. A); CO 2 LETT. B SE RISULTANO COMMESSE ALTRE VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA' (SALVO RAVVEDIMENTO SE POSSIBILE) TALI DA DETERMINARE UN MINOR REDDITO O VALORE PRODUZIONE SUPERIORE AL 30%</p>	<p>CIRC. 18/E/2024 DIFFERENZA REDDITO O VALORE PRODUZ. >DEL 30% AI VALORI CONCORDATI</p>
<p>CO 1 LETT. B) SE VIENE TRASMESSA UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CHE MODIFICA I DATI ASSUNTI A BASE PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO (CIRC. 18/E/2024: PER OLTRE IL 30% DEL REDDITO CONCORDATO)</p>	
<p>CO 1 LETT. C) SE SONO COMUNICATI DATI NON CORRISPONDENTI A QUELLI COMUNICATI AI FINI DELLA PROPOSTA (CIRC. 18/E/2024: PER OLTRE IL 30% DEL REDDITO CONCORDATO)</p>	

DECADENZA DAL CONCORDATO

RIFERIMENTO 30% A
RICAVI DICHIARATI
REDDITO PROPOSTO

ESEMPIO PROPOSTO DA GIANCARLO MODOLO
(Come prepararsi al concordato preventivo biennale)

<i>Riferimento</i>	<i>Dati reali</i>	<i>Dati non reali</i>	<i>Differenza</i>	
Ricavi 2023	1.000.000	1.000.000	In assoluto	In %
Costi 2023	600.000	750.000	150.000	15%
Reddito 2023	400.000	250.000		
Reddito proposto 2024 [10%]	440.000	275.000	165.000	37,50%

DECADENZA NON INTERVIENE PER LETT A= RICAVI NON VARIANO
DECADENZA INTERVIENE PER LETT B = REDDITO INFERIORE DI OLTRE IL 30%

DECADENZA DAL CONCORDATO

ATTENZIONE

IN CASO DI DECADENZA

RESTANO DOVUTE LE IMPOSTE E I CONTRIBUTI

PER ENTRAMBI I PERIODI

CALCOLATI SUL REDDITO E VALORE IRAP

CONCORDATO

SE MAGGIORI DI QUELLI EFFETTIVO

VIOLAZIONE DI NON LIEVE ENTITA'

VIOLAZIONE	RAVVEDIBILE ANTE ISPEZIONI CONSTATAZ.
VIOLAZIONI CONSTATATE EX D.LGS 74/2000 COMMESSE NEI PERIODI DI CONCORDATO E NEI TRE PRECEDENTI L'AMMISSIONE	SI
COMUNICAZIONE DI DATI INESATTI O INCOMPLETI AI FINI ISA TALI DA DETERMINARE UN MINOR IMPONIBILE PER UN IMPORTO > AL 30%	SI
OMESSA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE FISCALE (REDDITI/IRAP/SOSTITUTI/IVA) PER I PERIODI DI CONCORDATO	SI
ALMENO TRE VIOLAZIONI IN GIORNI DIVERSI NEI PERIODI DI CONCORDATO ALLE NORME IN TEMA DI SCONTRINI, RICEVUTE FISCALI, DDT	NO
SOTTRAZIONE ALL'ISPEZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE PERI PERIODI DI CONCORDATO	NO
MANCATA INSTALLAZIONE O MANOMISSIONE REGISTRATORI DI CASSA NEI PERIODI DI CONCORDATO	NO
OMESSO VERSAMENTO SOMME DOVUTE DA CONCORDATO	SI

RIAPERTURA TERMINI

TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA

PRIMA APPLICAZIONE ISTITUTO CONCORDATO	A REGIME
ENTRO 31/10/2024 PER SOGGETTI ISA E SOGGETTI FORFAIT (QUESTI SOLO PER 2024 IN VIA SPERIMENTALE)	ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ESEMPIO ENTRO 30/09/2025 PER CHI ACCEDE PER I PERIODI 2025/2026 (NON AVENDO APPLICATO CONCORDATO PER 2024)
ENTRO 12/12/2024 SOLO PER SOGGETTI ISA CHE HANNO TRASMESSO DICHIARAZIONE ENTRO 31/10/2024 E NON HANNO ADERITO AL CONCORDATO	
<p style="text-align: center;"><u>CIRC. 18/E/2024</u> NON AMMESSA ACCETTAZIONE OLTRE TERMINE = TERMINE PERENTORIO NON E' AMMESSA REMISSIONE IN BONIS</p>	

RIAPERTURA TERMINE

DL 14.11.2024 n. 167

Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze - (G.U. 14.11.2024 n. 267)

TESTO IN VIGORE Versione in vigore dal 14.11.2024

Art. 1 - Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. = **REGIME DI RAVVEDIMENTO**

PRESUPPOSTI PER RIAPERTURA TERMINI

- **SOLO PER SOGGETTI ISA**
- **DICHIARAZIONE REDDITI PRESENTATA ENTRO 31/10/2024**
- **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (PER MANIFESTARE VOLONTA' NEL QUADRO P DEL MODELLO ISA)**
- **NON POSSIBILE ACCESSO SE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SE RIDUCE IMPONIBILI, RIDUCE DEBITO D'IMPOSTA O AUMENTA CREDITI D'IMPOSTA (IRPEF/IRES/IRAP) RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA**

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

**NORMALMENTE
SI APPLICA RAVVEDIMENTO OPEROSO
PAGANDO SANZIONE RIDOTTA**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

**SI IPOTIZZA CHE,
TRATTANDOSI DI RIAPERTURA,
L'AGENZIA CONFERMI CHE NON NECESSITA
DI ALCUN PAGAMENTO DI SANZIONE RIDOTTA**

CONSEQUENTEMENTE

**SE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 12/12/2024
RIPORTA OPZIONE PER ACCESSO AL CONCORDATO**

SE

**•NON RIDUCE IMPONIBILI
•NON RIDUCE DEBITO D'IMPOSTA
•NON AUMENTA CREDITO
D'IMPOSTA**

IN OGNI ALTRO CASO DIVERSO

**NON DOVREBBE ESSERE DOVUTA
ALCUNA**

**E' DOVUTA LA SANZIONE
(MINIMO 250 RIDUCIBILE A 1/9
SE NON CI SONO IMPOSTE,
ALTRIMENTI 1/9 DELLE MAGGIORI
IMPOSTE)**

EFFETTI DELLA RIAPERTURA TERMINI

- **NON E' POSSIBILE REVOCARE L'ADESIONE FATTA ENTRO 31/10/2024**
- **VERIFICARE OBBLIGO DI EFFETTUARE VERSAMENTO ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**
- **POSSIBILE ACCEDERE AL REGIME DI RAVVEDIMENTO**
- **IN CASO DI ERRORI NELLA DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO 31/10/2024 CON ACCESSO AL CONCORDATO, POSSIBILE INTEGRATIVA SE IMPORTO OGGETTO DEL CONCORDATO NON VARIA OLTRE IL 30% (IL REDDITO CONCORDATO RIMANE IMMODIFICABILE)**

EFFETTI DI UNA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

**SE DOPO L'ADESIONE
(31/10/2024 E 12/12/2024)
DOVESSE ESSERE PRESENTATA
UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER IL 2023,
IL CONCORDATO VALE ?**

CIRC. 18/E/2024 PAR. 6.2

affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, *siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.*

REGIME DI RAVVEDIMENTO

REGIME RAVVEDIMENTO PER ANNUALITA' 2018/2022

RIFERIMENTI

Art. 2-QUATER D.L. 113/2024 (OMNIBUS)

PROVVEDIMENTO 04/11/2024 PROT. 403886

RISOLUZIONE 17/10/2024 N. 50/E = CODICI TRIBUTO

REGIME RAVVEDIMENTO PER ANNUALITA' 2018/2022

Art. 2-QUATER D.L. 113/2024 (OMNIBUS)

INTRODUCE

REGIME DI RAVVEDIMENTO 2018/2022

PER I SOLI SOGGETTI CHE

- **ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**
- **HANNO APPLICATO GLI ISA PER GLI ANNI 2028/2022**

PAGANDO UNA SOMMA IN BASE AGLI ISA DI TALI ANNI

NON E' OBBLIGATORIO RAVVEDERE TUTTI GLI ANNI

RESTANO VALIDI EVENTUALI RAVVEDIMENTI PRECEDENTI

(NON SI FA LUOGO A RIMBORSI)

PER PERIODI A CAVALLO: SI FA RIFERIMENTO AL PERIODO IN CORSO AL 31/12

REGIME RAVVEDIMENTO PER ANNUALITA' 2018/2022

BASE IMPONIBILE PER IMPOSTE DIRETTE

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

BASE IMPONIBILE PER IRAP

costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2

REGIME RAVVEDIMENTO PER ANNUALITA' 2018/2022

IMPOSTA SOSTITUTIVA

3. Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

RIDUZIONE COVID

4. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 diminuita del 30 per cento.

MINIMO 1.000 EURO PER CIASCUNA ANNUALITA'

REGIME RAVVEDIMENTO PER ANNUALITA' 2018/2022

FAQ N. 15 DEL 25/10/2024

L'ACCESSO AL REGIME DI RAVVEDIMENTO

(VALIDO PER II.DD./IRAP)

NON OBBLIGA A NESSUN PAGAMENTO DELL'EVENTUALE IVA

CORRISPONDENTE

AI MAGGIORI IMPONIBILI RAVVEDUTI

RAVVEDIMENTO IN CASO DI MANCANZA DI ISA

**POSSONO ACCEDERE AL REGIME DI RAVVEDIMENTO ANCHE I
SOGGETTI**

- **CON RICAVI/COMPENSI FINO A 5.164.569**
- **CHE NON DETERMINANO REDDITO CON CRITERI FORFETARI**
- **HANNO DICHIARATO UNA CAUSA DI ESCLUSIONE DAGLI ISA PER EFFETTO DEL COVID**
- **HANNO DICHIARATO UNA CONDIZIONE DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

D.L. 155/2024 (DA APPROVARE ENTRO 18/12/2024)

**ESTENDE IL RAVVEDIMENTO ANCHE AI
SOGGETTI MULTIATTIVITA' (CON ISA DIFFERENTI)
CON ATTIVITA' PREVALENTE INFERIORE AL 70%**

RAVVEDIMENTO IN CASO DI MANCANZA DI ISA

**OVE IL SOGGETTO OPTI PER IL REGIME DI RAVVEDIMENTO
PER IMPOSTE DIRETTE**

**BASE IMPONIBILE = IMPONIBILE GIA' DICHIARATO + 25%
IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI A 12,50%
RIDOTTA DEL 30%**

PER IRAP

**BASE IMPONIBILE = IMPONIBILE GIA' DICHIARATO + 25%
IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI A 3,90%
RIDOTTA DEL 30%**

MINIMO 1000 EURO PER CIASCUNA ANNUALITA'

ESEMPI

DESCRIZIONE	CASO 1	CASO 2	CASO 3
RICAVI DICHIARATI 2020	1.000.000	1.000.000	1.000.000
REDDITO DICHIARATO	100.00	100.00	100.00
ISA	10	3	CAUSA
MAGGIORAZIONE	5%	40%	25%
MAGGIOR REDDITO	5.000	40.000	25.000
IMPOSTA SOSTITUTIVA	10%	15%	12,5%
IMPOSTA DOVUTA	500	6.000	3.125
IMPOSTA DOVUTA AL NETTO RIDUZIONE 30%	350 MINIMO 1000	4.000	2.188

MINIMO 1.000 PER OGNI ANNUALITA'
AGENZIA DELLE ENTRATE HA INDICATO NEL CASSETTO FISCALE GLI IMPORTI DOVUTI

PAGAMENTO

UNICA SOLUZIONE

**ENTRO
31/03/2025**

RATEAZIONE

**MASSIMO 24 RATE MENSILI
DAL 31/03/2025**

**CON INTERESSI A TASSO LEGALE
SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA
PRIMA RATA**

**RIS. 50/E/2024
CODICI TRIBUTI**

PERFEZIONAMENTO PAGAMENTO

<p>UNICA SOLUZIONE</p> <p>L'OPZIONE SI PERFEZIONA CON IL PAGAMENTO</p>	<p>RATEAZIONE</p> <p>L'OPZIONE SI PERFEZIONA CON IL PAGAMENTO DI TUTTE LE RATE</p>
	<p>IL PAGAMENTO DI UNA RATA (DIVERSA DALLA PRIMA) ENTRO IL TERMINE PER LA SUCCESSIVA NON COMPORTA LA DECADENZA DALLA RATEAZIONE</p>
	<p>IN CASO DI DECADENZA NON SI FA LUOGO A RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE</p>

INAMMISSIBILITA'

IL RAVVEDIMENTO NON SI PERFEZIONA SE IL PAGAMENTO

UNICA SOLUZIONE

O

PRIMA RATA

E' SUCCESSIVO

ALLA NOTIFICA DI

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

O

SCHEMI DI ATTO DI ACCERTAMENTO

O

DI ATTI DI RECUPERO DI CREDITI INESISTENTI

EFFETTO REGIME RAVVEDIMENTO

**ESEGUITO IL PAGAMENTO
UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA**

PER I PERIODI D'IMPOSTA 2018/2022

NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE RETTIFICHE

REDDITO D'IMPRESA

REDDITO LAVORO AUTONOMO

E

IVA

SALVO IN CASO DI DECADENZA



DECADENZA DA RAVVEDIMENTO

- a) **INTERVENUTA DECADENZA DAL CONCORDATO**

- b) **APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE, PERSONALE O REALE, OVVERO NOTIFICA DI PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO PER ALCUNI REATI TRIBUTARI, FALSO IN BILANCIO, RICILAGGIO E AUTORICICLAGGIO COMMESSI DAL 2018 AL 2022 (LA DECADENZA RIGUARDA SOLO L'ANNUALITA' DI RIFERIMENTO)**

- c) **MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO PER DECADENZA DALLA RATEAZIONE (LA DECADENZA RIGUARDA SOLO L'ANNUALITA' DI RIFERIMENTO)**

- d) **DICHIARAZIONE INFEDELE DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DA ISA**

EFFETTI DELLA DECADENZA DA RAVVEDIMENTO

NEI CASI DI MANCATO PERFEZIONAMENTO

NON SI FA LUOGO A RIMBORSO DI QUANTO VERSATO

**E' POSSIBILE PROCEDERE AD ACCERTAMENTO
SECONDO I NUOVI TERMINI**

PROROGA TERMINI ACCERTAMENTI

SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CONCORDATO		TUTTI ALTRI SOGGETTI
SE ADERISCONO AL REGIME DI RAVVEDIMENTO	SE <u>NON</u> ADERISCONO AL REGIME DI RAVVEDIMENTO	I TERMINI RESTANO IMMUTATI
I TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ANNI RAVVEDUTI <u>2018/2021</u> SONO PROROGATI AL 31/12/2027	IL TERMINE DEL 31/12/2024 (RELATIVO AL 2018) E' PROROGATO AL 31/12/2025	
NON E' STATO CHIARITO SE LA PROROGA RIGUARDA SOLO REDDITO IMPRESA/LAV. AUTONOMO O L'INTERA DICHIARAZIONE		

EFFETTI DELLA PROROGA E DELLA PREMIALITA'

RISPOSTA A INTERROGAZIONE N. 05-03163 DEL 27/11/2024

**PER I SOGGETTI CHE HANNO ALMENO 8 COME PUNTEGGIO ISA DEL 2028
IL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO E' SCADUTO IL 31/12/2023
(PERIODO 2018 DICHIARAZION 2019 + 5 ANNI – 1 ANNO = 2023)**

PERTANTO

**SOLO REDDITO IMPRESA/LAV. AUTONOMO DI TALE ANNO
NON SONO INTERESSATI DALLA PROROGA**

ATTENZIONE

LA RISPOSTA NON DICE NULLA SULLA PROROGA

AL 31/12/2027

PER I RAVVEDIMENTI 2018/2021

**DOVREBBERO VALERE PRIMA LE REGOLE ORDINARIE E POI LA PROROGA
SE ANNUALITA' NON E' ANCORA SCADUTA**

TERMINI DI DECADENZA FINO AL 2015

DICHIARAZIONI PRESENTATE

31/12 DEL 4° ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE

DICHIARAZIONI OMESSE

31/12 DEL 5° ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE

TERMINI RADDOPPIATI

**IN CASO DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO
OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE**

(LA DENUNCIA DEVE INTERVENIRE PRIMA DELL'ORDINARIA DECADENZA)

ART. 1 D.L. 119/2018

**TERMINI PROROGATI DI DUE ANNI
PER I PERIODI D'IMPOSTA OGGETTO DI PVC DEFINIBILI
CONSEGNATI ENTRO 24/10/2018**

(IN PRATICA 2017 CON PVC = 31/12/2022 + 2 = 31/12/2024)

TERMINI ORDINARI DI DECADENZA DAL 2016

PERIODO DI IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	DECADENZA AL 31/12 PER DICHIARAZIONE (SALVO PROROGA COVID)	
		PRESENTATA	OMESSA
2016	2017	2022	2024
2017	2018	2023	2025
2018	2019	2024	2026
2019	2020	2025	2027
2020	2021	2026	2028
2021	2022	2027	2029
2022	2023	2028	2030



**I TERMINI SONO RADDOPPIATI
IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' ESTERE**

**IL TERMINE E' DI 8 ANNI DALL'UTILIZZO
PER IL RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA NEI CASI DI
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE**

TERMINI AUMENTATI/PROROGATI

RAVVEDIMENTO OPEROSO

**COMPORTA LA PROROGA DEL TERMINE DI DECADENZA
CONNESSA ALLA NUOVA TRASMISSIONE
LIMITATAMENTE AI SOLI ELEMENTI OGGETTO DI MODIFICA**

INVITO A CONTRADDITTORIO

(ART. 5-TER CO 3-BIS D.LGS.218/1997)

**IL TERMINE E' PROROGATO DI 120 GIORNI
IN CASO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO PER L'ADESIONE DI
AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DA 01/07/2020
SE FRA LA DATA FISSATA E QUELLA DI DECADENZA
INTERCORRONO MENO DI 90 GIORNI
(CONFERMA: CGT II TORINO N. 432/2023)**

TERMINI RIDOTTI.1

REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE

**RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI DI DECADENZA
(SOLO PER REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO)**

REGIME PREMIALE ISA

**RIDUZIONE A SECONDA DEL LIVELLO DI AFFIDABILITA'
(SOLO PER REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO)**

REGIME FORFAIT

**RIDUZIONE DI UN ANNO PER ADOZIONE
FATTURAZIONE ELETTRONICA NON OBBLIGATORIA
(VALE FINO AL 2023 SE FORFAIT <25.000)**

TERMINI RIDOTTI.2

ART. 3 D.LGS. 127/2015

ART. 4 D.M. 04/08/2016

TRACCIABILITA' PAGAMENTI

RIDUZIONE DI DUE ANNI

SE SUSSISTE TRACCIABILITA'

PER TUTTE LE OPERAZIONI > 500 €

RISPOSTA A INTERPELLO 29/08/2022 N. 438

**OLTRE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA,
TRASMISSIONE TELEMATICA IN CASO DI CORRISPETTIVI**

PROROGA TERMINI PER COVID

ART. 67 D.L. 18/2020 (CURA ITALIA)

1. Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, **commi 1 e 3**, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

ART. 12 D.LGS 159/2015

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, **nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

EFFETTI DELLA PROROGA COVID

CIRC. 11/E/2020 RISPOSTA 5.9

**TUTTI I TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
(NON ANCORA SCADUTI ALLA DATA DELL'8 MARZO 2020)**

**SONO AUTOMATICAMENTE PROROGATI DI 85 GIORNI
(giudici tributari sono discordi sulla validita' della proroga)**

PERTANTO

SCADONO IL 25 MARZO 2024

**TUTTI I TERMINI ORDINARI CHE SAREBBERO SCADUTI
IL 31/12/2023**

=

DICHIARAZIONI PER 2017 PRESENTATA

**SONO PROROGATI ANCHE I TERMINI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL
2018**

CHE FARE ?

PRESUPPOSTI

ACCESSO (ART. 10)	CESSAZIONE (ART. 21)	DECADENZA (ART. 22)
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PER 2021//2022/2023		
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €		DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI SCADUTI INFERIORI A 5.000 €
CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024		CONDANNA PER REATO FINANZIARIO COMMESO NEI TRE ANNI PRECEDENTI IL 2024
PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO DEL 2023		PRESENZA DI REDDITI ESENTI/ECC. OLTRE IL 40% DEL REDDITO
OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	OPERAZIONE STRAORDINARIA DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, CESSIONE D'AZIENDA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO
MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA NEL PRIMO ANNO DI CONCORDATO	MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA
	ACCESSO AL REGIME FORFETARIO	NON VARIAZIONE REGIME CONTABILE (ORDINARIO A FORFAITI E VICEVERSA)
	VARIAZIONE ATTIVITA' CON DIFFERENTE ISA O CESSAZIONE ATTIVITA'	
	RICAVI SUPERIORI AL LIMITE ISA MAGGIORATO DEL 50%	REDDITO ACCERTATO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI DICHIARATI NEI PERIODI CONCORDATI E PRECEDENTE
		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CHE MODIFICA IL REDDITO CONCORDATO DI OLTRE 30%
		VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA'
		OMESSO VERSAMENTO SOMME DOVUTE

CHE FARE ?

**PER ACCEDERE AL CONCORDATO
SERVONO:**

ADEGUATA ORGANIZZAZIONE DI LAVORO DELLO STUDIO

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

ELABORAZIONI

(UNA PER UNA, NON ESISTONO REGOLE VALIDE PER TUTTI I SOGGETTI)

DISCUSSIONE CON CLIENTE

(VALUTAZIONE VANTAGGI E SVANTAGGI)

ACCETTAZIONE

FORMALIZZAZIONE INCARICO

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

**IL CLIENTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE INFORMATO
SVANTAGGI E SVANTAGGI**

**INFORMATIVA DEVE RISULTARE AGLI ATTI DELLO STUDIO
PER EVITARE CHE IN FUTURO
POSSANO SORGERE PROBLEMI
SIA IN CASO DI ACCETTAZIONE
SIA IN CASO DI NON ACCETTAZIONE**

**IN RETE O NEI VARI SOFTWARE
SI TROVANO FACSIMILI DA UTILIZZARE
(VERIFICARE COMUNQUE CHE SIANO AGGIORNATI)**

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

FACSIMILE (data?)

[Carta intestata dello Studio]

Spett.le *[Fare clic qui e digitare]*

[Fare clic qui e digitare la sede]

OGGETTO: Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l'analisi della proposta

È stato pubblicato¹ il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/impres e Fisco **per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.**

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Onorari dello Studio

Con riferimento agli onorari per questa prestazione professionale, si comunica che il nostro Studio si allinea agli onorari consigliati dalle associazioni sindacali nazionali (ANC e ADC su tutti) e, di conseguenza, si riportano di seguito gli onorari previsti per la gestione completa del CPB, a seguito della Sua esplicita richiesta.

L'adempimento è, di fatto, suddiviso in due distinte attività:

- a) "Fase 1": consiste nella compilazione del modello ISA, degli eventuali quadri necessari all'ottenimento della proposta e nella comunicazione dei dati della proposta, con un compenso, anche in caso di non accettazione della proposta, da un minimo di euro 200,00 (euro 150,00 per i contribuenti in regime forfetario ed euro 300,00 per le società di capitali) ad un massimo di euro 600,00 (euro 250,00 per i contribuenti in regime forfetario ed euro 800,00 per le società di capitali).
- b) Fase 2: il commercialista analizzerà i dati della proposta (per farlo sarà chiamato a elaborare previsioni economiche sul biennio di attività del proprio cliente) e predispone i dati da inserire nel quadro CPB e in dichiarazione REDDITI 2024 e richiederà l'accettazione della proposta. In caso di adesione al concordato, pertanto, il compenso sarà parametrato al reddito imponibile proposto, con una percentuale del 2% con un minimo di euro 400,00 (euro 250,00 per i contribuenti in regime forfetario).

Tabella onorari - fase 1 Contribuente Importo minimo (€) Importo massimo (€)

Regime forfetario 150,00 250,00

Imprese individuali 200,00 600,00

Società di persone 200,00 600,00

Società di capitali 300,00 800,00

() Tali onorari sono rapportati alla complessità e al tempo richiesti.*

Tabella onorari - fase 2 Contribuente Importo in caso di analisi e adesione (€)

Regime forfetario 2% (minimo 250,00)

Imprese individuali 2% (minimo 400,00)

Società di persone 2% (minimo 400,00)

Società di capitali 2% (minimo 400,00)

Tali onorari sono rapportati alla complessità e al tempo richiesti.

COMPENSI PREVISTI

**I COMPENSI RIPORTATI NELL'INFORMATIVA
SEMBRANO ELEVATI
IN QUANTO PREVEDONO ANCHE ANALISI PROSPETTICHE
EVENTUALMENTE DA ELIMINARE
PER RIDURRE L'ONORARIO**

IN ALTERNATIVA, CFR. COMPENSI PREVISTI DA ANC

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Onorari previsti per la gestione completa del Concordato Preventivo Biennale (CPB) Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.
Gli onorari sono rapportati alla complessità e al tempo.

Contribuenti forfettari	Min. € 150	Max € 250
Imprese individuali e società di persone	Min. € 200	Max € 600
Società di capitali	Min. € 300	Max € 800

INCARICO 1° FASE

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (incarico relativo ai soli conteggi)

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ dichiara di:

- aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che:
 - il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di alcuni componenti di redditi (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, ecc.);
 - il concordato non produrrà effetto in relazione all’IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
 - l’eventuale successiva adesione al concordato non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;

e

- Vi incarica, ad integrazione del mandato di consulenza già conferitovi, di predisporre la determinazione dei redditi concordabili per il 2024 e 2025, al fine di valutare la convenienza dell’operazione.

Con il conferimento di questo incarico:

() il sottoscritto accetta espressamente l’applicazione del tariffario per la determinazione dei redditi concordabili e delle relative imposte sostitutive,

oppure, in alternativa

() Vi conferma di NON essere interessato alla determinazione dei redditi concordabili.

Data e firma

INCARICO 2° FASE

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

(incarico relativo all'accettazione del CPB)

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB) – accettazione/rifiuto

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ in
relazione alla proposta di concordato preventivo biennale elaborata e così riassunta:

- reddito proposto per il periodo d'imposta 2024
- reddito proposto per il periodo d'imposta 2025

dichiara di:

() aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che:

- l'accettazione della proposta è irrevocabile, salvo eventi straordinari;
- il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate non terrà conto di alcuni componenti positivi e negativi, i quali saranno aggiunti al reddito proposto;
- il concordato non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale adesione al concordato non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;
- tra le circostanze eccezionali sfavorevoli che consentono di rinunciare alla proposta accettata non sono compresi infortuni o malattie del titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo e

() Vi incarica accettare la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate;

oppure, in alternativa

() Vi conferma di NON essere interessato ad accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia delle Entrate.

Data e firma

INCARICO 1° E 2° FASE

**TRATTANDOSI DI INCARICHI CHE,
NORMALMENTE,
DOVREBBERO ESSERE ESCLUSI DALLA ORDINARIA
ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA,**

**PER CIASCUN INCARICO SERVONO:
PREVENTIVO (potrebbe valere l'informativa)
MANDATO
ADEGUATA VERIFICA**

PROCEDIMENTO IN PROROGA

ENTRO 31/10/2024

DETERMINARE IL REDDITO DEL 2023

COMPILARE MODELLO ISA

TRASMISSIONE DICHIARAZIONE REDDITI

ENTRO 12/12/2024

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

COMPILARE SEZIONE CPB IN ISA

DETERMINARE REDDITO/VPN RILEVANTE

(ESCLUDENDO COMPONENTI AVENTI NATURA STRAORDINARIA)

INDIVIDUAZIONE REDDITO

RELATIVO AL 2023			
REDDITO EFFETTIVO		REDDITO RILEVANTE (O RETTIFICATO)	
RELATIVO AGLI ANNI DA CONCORDATO			
REDDITO CONCORDATO	EXTRAREDDITO TASSABILE CON SOSTITUTIVA	REDDITO RETTIFICATO TASSABILE IN MODO ORDINARIO	REDDITO EFFETTIVO

ELEMENTI DA CONSIDERARE

ELEMENTI A FAVORE	ELEMENTI A SFAVORE
DETERMINAZIONE REDDITO TASSABILE 2024/2025 (STABILITA'/CERTEZZA/ECC.)	DETERMINAZIONE REDDITO TASSABILE 2024/2025 (SCOMMESSA SUL FUTURO/PREVISIONE OPERAZIONE STRAORDINARIA/MODIFICA COMPAGINE/RIDUZIONE RICAVI OIC 34/ECC.)
OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO	
INTASSABILITA' REDDITO ECCELENTE IL CONCORDATO	
TUTTI I BENEFICI DELLA PREMIALITA' ISA ANCHE IN MATERIA DI IVA	
POSSIBILITA' DI ACCEDERE AL REGIME DI RAVVEDIMENTO PER 2018/2022	
ESCLUSIONE DA CONTROLLI SU ATTIVITA' SALVO SE RICORRONO CAUSE DI DECADENZA	INSERIMENTO LISTE DI CONTROLLO PER DATI ISA 2023
	PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO
	OBBLIGO DI VERSARE LE IMPOSTE DOVUTE SU REDDITI CONCORDATI ANCHE IN CASO DI DECADENZA SE MAGGIORI DI QUELLE EFFETTIVE
	RISCHIO DI DECADENZA DERIVANTE DA INTEGRATIVA PER PERIODI CONCORDATI O QUELLO PRECEDENTE SALVO RAVVEDIMENTO

2 PARTICOLARI ELEMENTI A SFAVORE

**POSSONO INCIDERE IN MODO RILEVANTE SULLA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO**

(QUINDI SULLA CONVENIENZA DEL CONCORDATO)

OIC 34 = RICAVI

**I RICAVI DAL 2024
POTREBBERO VARIARE
PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO
PRINCIPIO**

**CONTRATTI COMPLESSI
CESSIONE+PRESTAZIONE
DIRITTO DI RESO AI CLIENTI
ALTRI**

NUOVO TUIR

**DETERMINAZIONE
REDDITO LAVORO AUTONOMO
(APPROVATO DAL CdM MA NON
ANCORA IN GU)**

**I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
SI DOVRANNO DEDURRE DAL
REDDITO PROFESSIONALE
(ORA SOLO NOTAI/FORFAIT)**

**EVENTUALE ECCEDEXZA DAL
REDDITO COMPLESSIVO**

ATTENZIONE

**VALUTARE SE ACCETTAZIONE NECESSITA DI
(A SECONDA DELLA SITUAZIONE)**

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE CONS. AMMINISTRAZIONE

**PREVENTIVO PARERE ORGANO DI CONTROLLO
COMUNICAZIONE AL REVISORE**

PREVENTIVA DELIBERA ASSEMBLEA

O

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI SOCI TRASPARENTI